



✉ Sede Legale e Amministrativa: C.so di Porta Vittoria n. 8 - 20122 Milano  
☎ Tel/Fax +39 02 5519.2006 +39 02 5519.2236 Cell. 340 7373.421  
@ www.coop-athena.it info@coop-athena.it

## Società Cooperativa

Registrazione audio-video indagini difensive e arbitrati – Trascrizione – Stenotipia – Traduzioni – Interpretariato – Asseverazioni – Sincronizzazione audio-video – Duplicazioni audio-video da vari supporti – Scansione documenti e ocr – Digitalizzazione vecchi formati –

**Corte d'Assise di Alessandria**

**Proc. Pen. 2/12 a carico di: Cogliati Carlo + 7**

**Udienza del 27 Ottobre 2014**

Società Cooperativa Athena

*Il Presidente*  
*Annamaria Valfi*

## INDICE

<b><u>Arringa dell'Avv. Sassi</u></b>	<b>3</b>
<b><u>Arringa dell'Avv. Alecci</u></b>	<b>18</b>
<b><u>Arringa dell'Avv. Centonze</u></b>	<b>38</b>

Alle ore 9.50 si apre il verbale.

Il Presidente procede con la costituzione delle Parti.

**Arringa dell'Avv. Carlo SASSI**

AVV. SASSI – Grazie Presidente, grazie signori della Corte, concludo il mio intervento con la trattazione della posizione soggettiva dell'ingegner Cogliati, che è stato Presidente ed Amministratore Delegato di Ausimont. Assisto, come sapete, l'ingegner Cogliati insieme all'Avvocato Accinni, assumerò le conclusioni alla fine ovviamente a nome di entrambi. Devo dirvi che l'analisi della posizione soggettiva posta al termine di questa ricognizione difensiva, che abbiamo svolto nella scorsa udienza, mi offre la possibilità di raccogliere un po' tutte le riflessioni svolte, e di calarle sulla singola figura dell'imputato, per fare emergere, se è possibile, con ancora maggior forza, l'insussistenza delle contestazioni mosse dall'Accusa.

La prima osservazione che va svolta è un'osservazione che in parte è già stata anticipata da altri Difensori, e sulla quale torneranno poi altri colleghi dopo di me, è proprio relativa alla struttura dell'imputazione. Il Pubblico Ministero ha formulato un'accusa di massa, contestando indistintamente a tutti gli imputati le medesime condotte, senza mai precisare quale sarebbe stato il contributo attivo, od omissivo, di ciascuno di loro. Un'impostazione diacronica, una impostazione senza tempo, che non distingue condotte od omissioni, che pure si svolgono in anni tra loro del tutto diversi, in situazioni di fatto diverse, e sotto la vigenza di norme diverse.

Le norme che c'erano all'epoca Ausimont non sono le stesse che ci sono nell'epoca

Solvay. Il Pubblico Ministero ve lo dice nella memoria: "Questo processo - scrive - non ha ad oggetto la singola condotta di un singolo individuo, produttiva di un singolo evento, bensì la condotta di una pluralità di persone, che si sono avvicendate nella gestione dello stabilimento, sostanzialmente disinteressandosi della tutela dei beni e della salute dell'ambiente". E già qui, da questa impostazione, credo emerga chiaro il tentativo di aggirare il vero nodo centrale di un'imputazione di questo genere, per giunta ascritta a titolo di dolo. La mancanza di un serio e reale compendio probatorio, che possa consentire di ricostruire in capo al singolo imputato la possibilità di formulare un rimprovero effettivamente personale, cioè una contestazione specifica al cosiddetto autore del fatto colpevole. Questo è l'imputato, a lui personalmente quale rimprovero posso muovere?

Il primo punto, e dunque proprio per restare al testo della memoria del Pubblico Ministero, che Vi ho appena letto, che dice che si sono avvicendate una serie di persone nella gestione dello stabilimento, il primo punto è che l'ingegner Cogliati non ha mai gestito lo stabilimento di Spinetta Marengo. Non era quello il suo mestiere. Questo errore prospettico per altro trova la sua immediata riconferma nella formulazione dell'imputazione. Se noi passiamo in rassegna le condotte, o le omissioni ascritte nell'imputazione, vediamo che vengono indicate una serie di condotte, attive, od omissive, che già a prima vista si comprende come nulla possono avere a che fare con il ruolo di un Amministratore Delegato.

"Cagionando per omessa manutenzione della rete idrica dello stabilimento la creazione di un duomo piezometrico". Ma cosa c'entra un Amministratore Delegato con la manutenzione della rete idrica? "Omettendo di segnalare agli enti pubblici competenti la reale portata dell'inquinamento". Anche qui l'Amministratore Delegato non fa questo. "Omettendo di adottare ogni doverosa opera atta a confinare, eliminare

o quanto meno ridurre l'inquinamento". L'Amministratore Delegato ha altri poteri, per statuto. Nessuna di queste attività era di competenza di Cogliati. Questi non sono i compiti di un Amministratore Delegato, per lo meno di un Amministratore Delegato dell'epoca Ausimont.

Manca poi del tutto, e lo abbiamo già detto, anche solo il tentativo di individuare una *baseline*, cioè un punto di partenza, una piattaforma dalla quale poter prendere le mosse per comprendere se nel periodo contestato, e cioè a partire dal 1995, effettivamente vi sia stata una condotta od una omissione che possa avere aggravato la situazione preesistente. A proposito di omissione nell'imputazione il riferimento all'articolo 40 capoverso neppure viene indicato. Ma soprattutto manca qualunque riferimento specifico alle norme che dovrebbero fondare l'obbligo giuridico di impedire l'evento. Insomma lasciato, vorrei dire inevitabilmente lasciato, tutto nell'indeterminato. Non a caso, quando poi deve andare a descrivere, nella sua memoria, qual è la sfera di riconducibilità della condotta all'Amministratore Delegato, al Pubblico Ministero non resta che evocare una genericissima competenza in materia di decisioni sulla politica ambientale. Qual è alla fine l'oggetto della responsabilità che viene attribuita all'ingegner Cogliati, all'Amministratore Delegato? Scrive il Pubblico Ministero: "La politica ambientale nei suoi tratti generali appartiene alla competenza degli amministratori, e non può essere dettata se non da costoro".

Quasi che evocando una tanto approssimativa definizione si potesse sopperire al vuoto assoluto su ciò che solo può consentire un'incriminazione all'autore del fatto colpevole, e cioè la prova precisa, implacabile, che un soggetto ha conosciuto con una rappresentazione precisa, che la sua propria condotta avrebbe potuto condurre ad un evento specifico, quale quello dell'avvelenamento di popolazioni. Così come

inteso dall'articolo 439, e che una volta che quella persona se lo sia rappresentato chiaramente nella sua testa, abbia compiuto un preciso atto deliberativo all'interno del suo intimo processo decisorio, dicendo a se stesso: sì, voglio che questo avvenga.

Non è un modo di procedere nuovo questo del Pubblico Ministero di Alessandria, lo hanno già utilizzato altre Procure della Repubblica, ma la giurisprudenza ha poi largamente modificato, drasticamente censurato queste impostazioni.

Abbiamo numerosi esempi, da ultimo ancora la sentenza delle Sezioni Unite Thyssen su questo ci ha lanciato dei moniti fortissimi, e tra poco ci torneremo.

Ma torniamo ancora un attimo all'imputazione. Innanzitutto la qualifica dell'ingegner Cogliati è descritta in modo non corretta. L'ingegner Cogliati infatti è imputato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Ausimont per il periodo 1995/maggio 2002, e poi quale Presidente ancora del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Solvay nel periodo maggio 2002/ottobre 2003. In realtà non è così, Cogliati è Presidente e Amministratore Delegato solo nell'epoca Ausimont. Dopo la cessione di Ausimont a Solvay Cogliati rassegna le sue dimissioni, in data 7 maggio 2002 - c'è il documento ai Vostri atti - Cogliati si dimette. Cogliati viene nominato Amministratore Delegato, e quindi nell'epoca Solvay resta solo Amministratore Delegato insieme all'Amministratore della nuova proprietà De Laguiche, e ci resta con una serie di attribuzioni assolutamente confinata, precisa, determinata, che sta scritta nei documenti che sono a Vostre mani.

In quei diciassette mesi, che vanno dal maggio 2002 all'ottobre 2003, Cogliati ha tre compiti precisi. Il primo ha quale obiettivo la verifica della congruenza tra le attività del fluoro che c'erano in Solvay, e quelle di Ausimont; e ha operato come membro di un comitato di coordinamento, istituito a questo scopo, che era presieduto

dall'ingegner De Laguiche. Il secondo compito che aveva Cogliati in quei diciassette mesi era relativo all'individuazione di esperti nella materia specifica di cui si occupava Ausimont, che venissero individuati anche all'interno del mondo accademico internazionale, da associare ai progetti di ricerca Ausimont. E il terzo compito che aveva era quello relativo allo sviluppo di un progetto di collaborazione con il Politecnico di Milano, per l'istituzione di un corso specialistico nella tecnologia del fluoro, con un annesso laboratorio di ricerca. Perché questa società aveva, e credo abbia ancora, quale grande peculiarità, un'enorme capacità di sviluppo tecnologico nell'ambito della tecnologia del fluoro.

Queste sono cose che sono scritte in quell'attribuzione di deleghe. Le deleghe dicono: ti nomino Amministratore Delegato con questi tre compiti. Null'altro.

Ce n'è un altro però probabilmente, che è il più importante di tutti, che era quello di garantire verso l'esterno, in particolare verso la clientela e i mercati, l'immagine della continuità dell'azienda, delle sue capacità di sviluppo tecnologico per l'ottenimento di prodotti innovativi. Di sicuro però nessuna funzione concretamente direttiva od esecutiva, men che meno in materia ambientale. Non c'è un documento societario, una lettera, un verbale di Consiglio di Amministrazione che possa dire nulla di diverso. Quindi su quei diciassette mesi dal maggio 2002 all'ottobre 2003 credo che i documenti siano più che sufficienti per capire che cosa effettivamente fosse in potere di Cogliati in quei mesi di passaggio.

E allora vediamo il periodo nel quale invece egli è effettivamente - come dice l'imputazione - Presidente e Amministratore Delegato. Sappiamo il periodo dal 1995 al maggio 2002, io credo che la contestazione del Pubblico Ministero sia, su questo periodo, e sull'attribuzione di responsabilità a Cogliati, insufficiente sull'individuazione della posizione di garanzia, insufficiente sulla rappresentazione, e

insufficiente, anzi del tutto assente, sulla volizione. E insufficiente sulla individuazione della posizione di garanzia, perché attribuisce sostanzialmente una responsabilità da posizione. L'Amministratore Delegato, gli Amministratori Delegati decidono la politica ambientale, cosa che tutto sommato sono affermazioni che possiamo fare prima di aver fatto un processo, ma non quando abbiamo un processo, abbiamo dei documenti, abbiamo dei testimoni. Non possiamo dire: l'Amministratore Delegato decide la politica ambientale, e quindi io ne chiedo la condanna. E no, la politica ambientale la dobbiamo vedere calata in tutta quella che è stata l'istruttoria dibattimentale, in quelli che sono i documenti a Vostre mani; se no è una responsabilità da posizione. È l'Amministratore Delegato? Vogliamo non chiamarlo a rispondere in una vicenda di questo genere l'Amministratore Delegato?

Poi è insufficiente sulla rappresentazione, perché il Pubblico Ministero si è limitato a citare un documento. Di fatto il Pubblico Ministero dice: l'ingegner Cogliati era stato destinatario del rapporto Galson. Io non sto neanche adesso a scendere in che misura e in che modo era stato destinatario del rapporto Galson. Non è adesso questo che mi interessa. Ne ha riferito alcuni stralci di questo rapporto, ma Vi ha taciuto completamente dell'audit 1994, che pure è in atti, di cui l'Avvocato Baccaredda Vi ha a lungo riferito nel corso della sua discussione. Un audit che comprova gli investimenti che sono stati effettuati dopo il rapporto Galson, la manutenzione che è stata svolta, i miglioramenti apportati e i rimedi in concreto efficacemente attuati.

Qui abbiamo un'imputazione che inizia nel 1995 e il Pubblico Ministero che cosa mi porta come elemento che dovrebbe fondare la rappresentazione? Un documento del 1990, e tace completamente quello del 1994, che, vivadidio, è un anno solo prima dell'inizio dell'imputazione.

E poi, è del tutto assente sull'elemento della volizione, perché su questo il Pubblico

Ministero si rifugia in formule che non offrono in realtà alcun vero contributo ai fini di un'effettiva corrispondenza tra il fatto e il paradigma della colpevolezza.

Voi avrete letto nella memoria quando parla degli amministratori apre una sorta di inciso - c'è una paginetta e mezzo - nella quale inserisce il discorso sulle massime giurisprudenziali sul dolo eventuale. È una sorta di parentesi che apre. Parla della posizione di garanzia ed apre una specie di parentesi sul dolo eventuale. Ma io penso che se il discorso sulla responsabilità dei singoli era già prima del tutto insufficiente a potere effettivamente creare un collegamento tra il fatto e il momento volitivo, oggi a maggior ragione le Sezioni Unite di Thyssen hanno definitivamente superato alcuni equivoci, che hanno in passato consentito prese di posizioni, proprio come quella che oggi contrastiamo. I criteri indicati dal Pubblico Ministero, *in primis* quello dell'accettazione del rischio, non indagano per nulla se quello che è l'effettivo coefficiente psicologico dell'autore di un fatto, che pure si vorrebbe punire così gravemente, c'è effettivamente. L'accettazione del rischio - ci dicono le Sezioni Unite - oggi è un'espressione che se non completiamo, se non le diamo corpo e dignità dicendo che l'accettazione del rischio presuppone, impone una volontà del fatto, è una formula assolutamente sterile. Quindi se noi pensiamo che si possa riempire la posizione di garanzia con le massime sul dolo eventuale, siamo lontanissimi da quello che oggi è richiesto per potere dire: tu sei colpevole di questo, tu lo hai voluto, perché il reato è contestato a titolo doloso, e quindi ti condanno.

Però qui di nuovo mi devo fermare un attimo, perché avverto l'esigenza, ancora una volta, di rimettere le cose al loro posto. Mi è molto difficile parlare di elemento psicologico in assenza del fatto tipico. Vi ricordate bene? Noi riteniamo che non ci sia l'avvelenamento, e quindi sto in realtà compiendo un'astrazione. Nella Thyssen vi era la morte dei lavoratori, qui non c'è nessun avvelenamento.

Molto del discorso sul dolo eventuale si basa sul livello di probabilità che ha l'evento secondario di verificarsi, e su quale atteggiamento assuma l'imputato rispetto a questa probabilità dell'evento secondario. Ma come faccio a calare questo discorso su Cogliati se l'evento avvelenamento non si è verificato? Dovrei partire da quale livello di rappresentazione potesse avere Cogliati di un possibile avvelenamento, e poi dovrei spiegarvi come ciò non di meno egli non lo abbia mai neppure inserito nel novero di ciò che riteneva possibile, men che meno di ciò che era disponibile ad accettare. Ma è tutto un discorso astratto, teorico, perché l'avvelenamento non c'è stato. E allora torniamo ancora un attimo a questa astrazione, parliamo ancora un attimo dell'elemento psicologico in assenza dell'elemento materiale.

Hanno ragione le Sezioni Unite, il dolo eventuale ha una sua insostituibile collocazione dogmatica, ed una piena dignità ad ergersi tra le figure che possono fondare un rimprovero, anche grave, di colpevolezza. Ma il problema in questi processi non è nell'ammettere la configurabilità della figura del dolo eventuale, è tutto sul terreno della prova.

Questo dice la sentenza Thyssen: "Occorrerà comprendere se l'agente si sia lucidamente raffigurata la realistica prospettiva della possibile verifica dell'evento concreto costituente effetto collaterale della sua condotta, si sia per così dire confrontato con esso e infine, dopo aver tutto soppesato, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia consapevolmente determinato ad agire comunque, ad accettare l'eventualità della causazione dell'offesa". Questa è l'accettazione del rischio che ha un corpo. Se no è una formula vuota. E su questo punto, così correttamente ricostruito dalle Sezioni Unite, il Pubblico Ministero, secondo noi, non ha portato nessuna prova, ma prima ancora non ha svolto alcuna indagine. E anche su questo non è sfuggito alla tentazione di semplificare, e lo ha fatto come lo hanno fatto altri Pubblici Ministeri prima di lui.

In casi di responsabilità penale per fatti connessi alla gestione dell'impresa industriale, dove è andato a ricercare il dolo eventuale? Nell'obiettivo del risparmio dei costi. Un elemento, quello del risparmio dei costi, del tutto inidoneo ai fini di un accertamento su quello che dovrebbe essere una meditata e consapevole decisione di determinare l'evento secondario. In questo caso un evento macroscopico e terribile quale l'avvelenamento. Qua direi che delle pagine cristalline le ha scritte, sempre nella vicenda Thyssen, ma non le Sezioni Unite, la Corte di Appello di Torino, che già aveva affrontato il tema del risparmio dei costi quale parametro di valutazione dell'accettazione del rischio del dolo eventuale. Ed aveva scritto che una scelta di perseguire il profitto di impresa, determinandosi anche all'evento secondario, cioè di fatto in questo caso volendo l'avvelenamento, sarebbe già di per sé la negazione del conseguimento dell'obiettivo principale, perché l'avvelenamento, con le sue disastrose conseguenze, travolgerebbe qualunque profitto d'impresa, e ne rappresenterebbe anzi la negazione stessa. L'accettazione del rischio: voglio un obiettivo principale e accetto, come conseguenza, l'obiettivo secondario. Ma se l'obiettivo secondario è la negazione dell'obiettivo principale.

Credo di aver detto tutto quello che più mi premeva, perché molto stride alla nostra coscienza la possibilità che venga addebitato un fatto così grave in presenza di elementi così fragili, e di una ricostruzione del processo psicologico del tutto assente.

Però vi sono ancora alcuni elementi che sono assolutamente imprescindibili per capire come sia del tutto improprio collegare la posizione di Cogliati ai fatti contestati. Due su tutti: quanto era grande Ausimont e come era strutturata Ausimont.

Perché il fatto di aver celebrato un processo qui in Alessandria su uno stabilimento che è qua vicino, e continuare a parlare di Ausimont, può avere, in tutti quanti generato l'idea che Ausimont ha questo stabilimento, e quindi questa sia Ausimont.

Invece no, Ausimont è una società che all'epoca operava su scala mondiale, aveva stabilimenti in Italia, in Germania, negli Stati Uniti. Aveva persino un laboratorio di ricerche in Giappone. Un grande gruppo da cui dipendevano numerose società commerciali distribuite nel mondo. All'epoca Ausimont aveva, solo in Italia, 1.600 dipendenti. Una realtà dunque che richiedeva un'attenzione massima ai mercati mondiali e alle strategie per essere competitivi su quei mercati.

Il teste Ambanelli è stato molto chiaro nel distinguere il tema della produzione, che è più localizzato rispetto a quello dei mercati, che invece è globale, lo era già allora. Naturalmente per far fronte ad un impegno tanto gravoso il vertice - come lo chiama il Pubblico Ministero - si deve dotare di una struttura, e la struttura di Ausimont era articolata e ben definita con attribuzione di compiti specialistici e puntuali. Dall'Amministratore Delegato dipendevano il Responsabile di Gestione, il Responsabile di Ricerche e Tecnologia, il Responsabile PAS, il Responsabile Operation, il Responsabile delle Risorse Umane, il Responsabile del Legale, della Logistica e il Responsabile del Sistema Qualità. Da questi Responsabili dipendevano poi funzionalmente i preposti dei singoli stabilimenti, addetti a ciascuna di queste funzioni a seconda della materia a ciascuno attribuita.

È dunque chiaro che in una società di queste dimensioni, proprietaria di diversi stabilimenti, l'Amministratore Delegato non è altro che il coordinatore di una complessa organizzazione che si sviluppa in una sede centrale in diversi distaccamenti periferici di stabilimenti. Gli uni e gli altri ulteriormente suddivisi al loro interno anche in ragione delle diverse sfere di competenza.

Il processo non ha portato alcun elemento che potesse offrire, non dico una prova, ma neppure un principio di prova, sul fatto che vi fosse una situazione straordinaria ed eccezionale, che implicasse un intervento diretto ed un processo deliberativo

dell'Amministratore Delegato. Nessuno dei testi sentiti - nessuno -, Vi ricordo Susanni, Cattaruzza, Alemani, di quelli che si sono occupati della bonifica, del piano di caratterizzazione, in generale delle tematiche ambientali, nessuno Vi ha mai riferito di un coinvolgimento dell'ingegner Cogliati. Sono stati indicati dei soggetti come referenti, ma mai l'ingegner Cogliati. Se poi andiamo a prendere i documenti questa conclusione non cambia. Della relazione Galson vi ho già detto. Nulla dicono gli appunti manoscritti e sequestrati dal Pubblico Ministero. Della presenza di Cogliati nelle riunioni non c'è alcuna traccia.

Una parola ancora meritano i documenti prodotti dal Responsabile Civile Solvay. Una produzione - va detto subito - del tutto inconferente, perché mirata alla dimostrazione di una circostanza, che è quella della sostanziale eterodirezione di Ausimont da parte di Montedison in materia ambientale, che non solo è del tutto falsa, ma soprattutto è totalmente irrilevante ai fini di questo processo. Quindi la produzione del Responsabile Civile è una produzione che ha uno scopo altro; vorrei dire extravagante. Ma comunque è un altro segmento della causa civile che Solvay ha cercato, surrettiziamente, di introdurre qui dentro.

Nella memoria che Vi depositeremo Vi mostreremo analiticamente come nessuno dei documenti prodotti sia idoneo a dire alcunché su quello che dovrebbe essere il punto di partenza: la rappresentazione di Cogliati dell'avvelenamento. Non torno a dirvi che non c'è nessun avvelenamento, e che qui non può esserci tanto meno alcuna volizione, perché è un tema su cui tante volte sono tornato. Sto proprio ancora all'inizio, la rappresentazione, Vi prendo un paio di documenti soltanto di quelli prodotti dal Responsabile Civile. Poi, Vi ripeto, depositeremo una memoria nella quale li analizziamo uno ad uno, e vedremo che Cogliati con la rappresentazione dell'avvelenamento in quei documenti proprio non c'entra.

Nota Bigi ad Aguggia, 18 settembre 1992. È una nota nella quale l'ingegner Bigi chiede ad Aguggia di dare corso ad un'analisi suolo/sottosuolo o acqua di falda a Spinetta e a Bussi, dando atto che c'era l'adesione dell'ingegner Cogliati. E scrive Bigi ad Aguggia: "La raccomandazione è di impiegare una ditta di altissima professionalità e serietà".

Ce n'è un altro che Vi commento. Comunicazione da Bigi a Cogliati 22 luglio 1993. Questo è un documento nel quale si dà atto di un incontro al quale parteciparono Aguggia, Fabbri, Del Carlo, e lo stesso Bigi. Unito a quella nota c'è un manoscritto di sei pagine, che hanno ad oggetto la sicurezza dello stabilimento di Spinetta, in cui viene dato atto che si tratta di una nota distribuita anche a Cogliati, Bigi e Capogrosso. Nella nota "comunicazione di Bigi" viene testualmente riportato: "La situazione ambientale dello stabilimento è soggetta ad un continuo e rigoroso controllo da parte della società Ausimont e delle Autorità preposte, attraverso gli enti competenti a ciò delegati, senza evidenziazione di trasgressione delle leggi vigenti". Questi erano i report che pervenivano all'Amministratore Delegato.

Dunque, serietà nella ricerca, strutture dedicate al miglioramento continuo, riscontri rassicuranti anche con riferimento agli accertamenti operati dall'Autorità. Non posso che rinviarvi a tutto quanto vi ha già illustrato l'Avvocato Baccaredda, alle risultanze dell'analisi del pozzo di Castello Marengo, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, il pozzo di controllo, all'evoluzione della contaminazione dal 1995 al 2002, che è l'unica parte che interessa questo processo. E, per concludere, non troverete, perché non esistono, un documento, una testimonianza, una sola riga in cui Cogliati abbia detto: non fate accertamenti, non fate investimenti, riducete i costi, nascondete qualcosa.

E allora le mie conclusioni. Mai c'è stato avvelenamento, mai nessuno ha voluto

avvelenare, cioè mettere in pericolo la salute dei cittadini o dei lavoratori. Non sono state oggetto della condotta le acque destinate, cioè la condotta non ha inciso su quell'unico segmento del corpo idrico che interessa la norma del 439. Neppure è stata tenuta una condotta di contaminazione perché non vi è alcuna prova che la contaminazione si sia aggravata nel settennio 1995/2002.

Credo giusto terminare ritornando ad un passaggio della requisitoria, che è un passaggio, secondo me, cruciale ed emblematico per capire e percepire tutta la debolezza della tesi dell'Accusa. Ad un certo momento il Pubblico Ministero parlava dei pozzi 8 e 2, che sappiamo essere quelli che pescano l'acquifero e la loro destinazione è pacifica, sono pozzi ad uso potabile. Il Pubblico Ministero finisce in un certo momento per dovere ammettere testualmente nella sua requisitoria che "forse questi pozzi ad uso potabile non hanno sfiorato le soglie di pericolosità. Ma a mio giudizio - dice il Pubblico Ministero - la dice lunga su come era davvero l'attenzione agli aspetti della salute pubblica all'interno di questo stabilimento". E cita il promemoria inviato a Battarra del 1988, dove si diceva si sollecitava "data la responsabilità che comporta somministrare l'acqua potabile ad abitazioni contigue si sollecitava di smettere di fornire l'acqua potabile, e di fare attaccare le abitazioni agli acquedotti dell'Amag". E secondo me questa è una rappresentazione emblematica perché si contrappongono i dati oggettivi sulla piena potabilità del pozzo 8 - a che cosa si contrappongono? - alla frase del promemoria Battarra. Qui non siamo più neanche al pericolo inteso come anticipazione della soglia di tutela, qui siamo alla paura del pericolo. E allora questo è un processo nel quale si è cercato di anticipare la soglia penale alla paura.

Vi chiedo di assolvere, perché il fatto non sussiste, perché come non si potrebbe condannare per omicidio senza che vi sia un morto, come non si può condannare per

furto senza che vi sia sottrazione di alcunché, così non si può condannare per avvelenamento, quando mai vi è stato avvelenamento nel senso inteso dalla norma del Codice Penale. Grazie.

PRESIDENTE - Ci dà qualche appunto scritto, Avvocato Sassi?

AVV. SASSI - In questo momento, signor Presidente, niente, ma le prometto che quanto prima le darò una memoria nella quale illustro i temi della volta scorsa, cioè tutto il tema dell'acqua destinata, tutto il tema dell'evoluzione della contaminazione, con tutte le slide che ho proiettato. Dopo di che faremo una memoria, a firma mia e dell'Avvocato Accinni, sulla posizione soggettiva dell'ingegner Cogliati.

PRESIDENTE - Io vorrei che Lei me li producesse prima che può. Per esempio quella dell'altra volta me la aspettavo oggi, invece non c'è.

AVV. SASSI - Mi impegnerò a farlo il più presto possibile, Presidente.

PRESIDENTE - Grazie.

La Corte d'Assise alle ore 10.25 dispone una breve sospensione dell'udienza.

Alle ore 10.34 riprende l'udienza e si procede come di seguito.

\* \* \* \* \*

**Arringa dell'Avv. Nadia ALECCI**

AVV. ALECCI - Presidente, e signori della Corte, io parlo in difesa di Salvatore Boncoraglio. Ne parlo soltanto per quello che riguarda la posizione soggettiva, Presidente, perché il professor Centonze (che parlerà dopo di me) meglio di me si occuperà dei problemi che hanno riguardo alla contestazione così come svolta, come è stata indicata, ed anche a tutti gli aspetti che porteranno lui dopo, ed io già mi associo, a chiedere per Boncoraglio l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Io voglio invece parlarvi di Salvatore Boncoraglio, proprio di lui. Voglio dirvi che cosa faceva, voglio dirvi come è entrato in Montedison ai suoi tempi, e quali fossero le sue mansioni all'interno della società. Voglio spiegare, anche ai Giudici Popolari naturalmente, quali fossero le sue mansioni all'interno della società, di che cosa si occupava, di che cosa si doveva occupare. E voglio anche spiegarvi che il metodo Boncoraglio, evocato dal Pubblico Ministero nel corso della discussione, non esiste.

Non c'è un metodo Boncoraglio. È solo (mi consentirà il Pubblico Ministero, io non sono mai abituata a dire parole che non vanno dette) una trovata - tra virgolette - della Procura per catalizzare la Vostra attenzione su un soggetto, Boncoraglio appunto, del quale nella lunga istruttoria dibattimentale non avete mai, o quasi mai sentito parlare, se non con il metodo Boncoraglio da parte della Procura.

Salvatore Boncoraglio (illustro brevissimamente un piccolo curriculum della sua attività) dopo essersi laureato in Chimica Industriale è stato assunto in Montedison nel 1969 presso lo stabilimento di Milano Linate come responsabile del reparto di produzione di polifosfati e fosfati cristallizzati. È stato poi nominato responsabile

della gestione dei prodotti cloro fluoro derivati nel 1983, con la responsabilità globale di business, marketing e vendita dei clorofluorurati carburi, e dei prodotti chimici di base, fino al 1989. Nel triennio 1989/1991 è stato responsabile per la società Montefluos, poi divenuta Ausimont, per la programmazione delle produzioni e per la distribuzione, compreso il servizio di *customer service*, con sede di lavoro sempre a Milano. Tra il 1991 e il 1996 è stato direttore dello stabilimento Ausimont di Venezia Porto Marghera negli anni in cui venne potenziata la locale struttura organizzativa dello stabilimento, e via dicendo.

Dico questo per dire che nella sostanza il dottor Boncoraglio è stato prima impiegato, quadro, poi dirigente, estremamente bravo nella sua attività, non è stato né uno che non facesse niente, ma aveva sempre posti anche lì di grande responsabilità.

L'attività di direttore di stabilimento di Ausimont (e parlo del direttore di stabilimento proprio perché conosciamo bene che cos'è il direttore dello stabilimento, e ne parleremo naturalmente) era svolta alla dipendenza diretta del responsabile della funzione Operation, da cui dipendevano tutte le attività produttive di controllo e di sviluppo. Rientrato poi presso la sede Ausimont di Bollate nel 1996 è stato responsabile dei progetti di miglioramenti e finanziamenti industriali, sempre alle dipendenze del responsabile funzione Operation (quindi in staff proprio con il responsabile della funzione Operation), ed aveva come obiettivo quello di richiedere ed ottenere, secondo le leggi esistenti, significativi contributi statali previsti per le nuove iniziative industriali che Ausimont stava realizzando in quegli anni, oltre che per il miglioramento tecnico degli impianti esistenti.

Tale incarico fu mantenuto anche dopo il subentro di Solvay Solexis, e cessò in data 30 dicembre 2003, quando il rapporto di lavoro finì e il dottor Boncoraglio è andato in pensione. Questo per dirvi di chi parliamo.

Andiamo adesso alla parte che più ci riguarda. Qui bisogna prima porre un punto molto chiaro, perché la contestazione che viene svolta, e parlo di una questione esclusivamente temporale, al dottor Boncoraglio, Boncoraglio è in questo processo imputato esclusivamente per la sua attività che va dal 2000 al 2002. È una data questa da tener presente, perché il Pubblico Ministero - e ci ritorneremo - parla e trova gli elementi di accusa in atti che non rientrano in questi due anni di contestazione.

Siccome ho tantissimi anni di professione, quasi cinquanta ahimè, devo francamente dirvi che ne ho viste di tante, ne ho viste di tutte, nel bene e nel male naturalmente, come ognuno di noi, ma non ho mai visto qualcuno che potesse essere condannato per fatti che non rientrano nel tempo previsto dalla contestazione. E quindi io su questo potrei dirvi: mi siedo e non ne parliamo più. Però vi voglio spiegare anche perché, secondo me. E vediamo.

Il 13 gennaio del 2000 Boncoraglio è stato nominato responsabile (anche, non solo, come abbiamo visto prima faceva anche altre cose) della funzione Ambiente, Sicurezza e Qualità di Sede. Vi è stato già detto nell'altra udienza dall'Avvocato De Luca per quanto riguarda l'analogia posizione dell'ingegner Tommasi, questa funzione era composta da tre funzionari part-time della sede Milano Bollate, secondo la seguente struttura organizzativa riportata nell'ordine di servizio: Sicurezza Parodi, Ambiente Gravina (nominato qualche giorno dopo), Qualità Pianca.

La funzione - ormai lo sapete, ma io lo ripeto naturalmente - dipendeva direttamente dal Presidente di Ausimont ingegner Cogliati, e rimase praticamente inalterata come struttura organizzativa fino alla fine del 2003 - ma non ci riguarda -, anche dopo l'acquisizione da parte di Solvay.

Il PAS. La società Ausimont nel periodo oggetto di contestazione aveva una struttura organizzativa multilivello, una struttura centrale con uffici presso la sede di Bollate,

posta alle dirette dipendenze dell'Amministratore Delegato come abbiamo detto, e corrispondenti strutture a livello locale a cui era affidata la gestione dei singoli stabilimenti. La gestione dello stabilimento di Spinetta Marengo era affidata, in primo luogo, a un direttore di stabilimento, il quale veniva coadiuvato da una serie di funzioni poste alle sue dirette dipendenze: funzione Risorse Umane, Ambiente e Sicurezza, Amministrazione, Qualità, Distribuzione. Nell'arco temporale il direttore dello stabilimento di Spinetta Marengo era il dottor Corrado Tartuferi, e la funzione di responsabile Ambiente e Sicurezza di stabilimento era invece ricoperta dal dottor Campi.

Un'analisi attenta, che Voi avete già fatto, che è stata fatta quasi da tutti - questo è un po' il rischio di chi parla per ultimo, purtroppo ripete, e io lo farò spero abbastanza velocemente, ma sono costretta a farlo perché il dottor Boncoraglio è qui imputato, ed è sottoposto al Vostro giudizio con una richiesta che io non esito a definire spaventosamente sproporzionata ai fatti del processo. E quindi dirò come, da una attenta analisi del ruolo e delle competenze di direttore di stabilimento, manifesta chiaramente come la gestione delle problematiche ambientali riguardanti in modo specifico lo stabilimento di Spinetta Marengo fossero affidate a quest'ultimo per un atto di delega. È agli atti infatti la procura conferita in data 10 luglio 1997 dal dottor Capogrosso, che era il responsabile della funzione Operation degli stabilimenti di Spinetta Marengo, Bussi, Porto Marghera e Bollate, al dottor Corrado Tartuferi nella sua qualità di direttore dello stabilimento.

Tra gli altri moltissimi doveri io indico quelli che il direttore dello stabilimento, nella specie il dottor Tartuferi, parlando sempre di Spinetta Marengo, aveva proprio nella materia di cui ci occupiamo naturalmente. "Compiere tutte le attività che l'imprenditore e il dirigente è tenuto a svolgere in materia di sicurezza, di

prevenzione e di igiene del lavoro, nonché di tutela dell'ambiente. Assicurare la verifica dell'impianto e delle attrezzature per garantirne la conformità alle norme di tutela e dell'ambiente sotto il profilo ecologico, e perché non determinano danni a terzi, inquinamento emissioni, emissioni rumori e molestie di qualunque genere. Intervenire di persona tutte le volte che venga informato di situazioni rappresentanti aspetti di particolare gravità per la sicurezza e la protezione ambientale. Curare l'attuazione e il costante rispetto delle norme in materia di inquinamento”.

Quindi in materia ambientale - ormai lo sappiamo tutti - il direttore si serviva di una competente funzione consultiva, priva di autonomi doveri e poteri di interventi denominata "protezione ambiente e sicurezza di stabilimento", le cui mansioni si rinvenivano nella lettura di tutti i documenti che abbiamo agli atti. Il responsabile della funzione Sicurezza e Protezione Ambientale ha le conoscenze necessarie a fornire consulenza specialistica, specifica alla direzione di stabilimento e delle funzioni tecniche.

Vi prego di non ritenere, questo che io sto dicendo, una cosa che non interessa perché è il PAS di stabilimento, perché farò il paragone naturalmente con il PAS centrale, e come vedremo il PAS centrale ha né più né meno funzioni di consulenza, che poi vedremo in che cosa consistono. A tale fine compito prioritario della funzione è il continuo aggiornamento delle normative, leggi, regolamentazioni relative ad infortunistica, igiene, effluenti, liquidi, emissioni gassose e problematiche ambientali. Che cosa fa quindi questo che gestisce il PAS dello stabilimento? A) proporre azioni per la prevenzione e il continuo miglioramento in materia di protezioni civili. B) svolgere azioni di istruzione e di propaganda antinfortunistica, condurre indagini sugli infortuni, proporre modalità operative ai fini della sicurezza, ed eventualmente anche delle modifiche costruttive eccetera. E si rinviene un documento agli atti, in

data molto antica, del 16 ottobre 1990, denominato "Mansionario PAS" relativo alle competenze appunto del responsabile Protezione e Ambiente dello stabilimento proprio di Spinetta Marengo. E ancora qui si legge che si parla di una funzione di consulenza, in staff con la direzione dello stabilimento, e si dice ancora tutto quello che io già detto prima, quindi informazione sulla normativa nazionale e regionale - perché eravamo nel 1990 - poi in seguito anche ovviamente in quelle comunitarie e quant'altro.

Quindi è fuori da qualunque discussione che la gestione delle problematiche ambientali del sito di Spinetta erano affidate attraverso apposita e specifica delega al direttore di stabilimento, il quale si serviva, ai fini meramente consultivi della funzione PAS di stabilimento. Questo era, e questo succedeva a Spinetta Marengo, come per altro negli altri posti.

D'altro canto lo stesso Pubblico Ministero nella sua memoria dice: "Le varie funzioni, compresa quella Ambiente e Sicurezza, svolgevano l'attività istruttoria preparatoria di una decisione, proponevano la soluzione migliore da adottare, in questo senso concorrevano alla scelta di una delle varie opzioni alternative. Ma la decisione spettava formalmente comunque al direttore dello stabilimento, che faceva propria la proposta della funzione e ne assumeva dibattimento la responsabilità".

Quindi, voglio dire, anche il Pubblico Ministero, che pure ha fatto una discussione molto approfondita, di molti giorni, di molte ore, molto sentita, nella sostanza, rispetto a questo, non può che confermare quello che finora è stato assolutamente detto.

Che cosa accadeva invece a livello centrale? Che è quello che più direttamente interessa il dottor Boncoraglio e questa Difesa. A livello centrale quindi operava l'Amministratore Delegato, il quale a sua volta si serviva di una funzione cosiddetta

PAS centrale, chiamata ad operare trasversalmente su una pluralità di stabilimenti, e competenti a svolgere attività di natura consultiva e di coordinamento tra le politiche aziendali e la realtà dei singoli stabilimenti di proprietà della società Ausimont.

Quindi i compiti principali erano quelli di mantenere la società e i singoli stabilimenti aggiornati sulla legislazione in materia di sicurezza e ambiente, coordinare lo svolgimento di tutte le nuove attività che si rendevano via via necessarie per gli adempimenti prescritti dalla legislazione.

Continuo. Una funzione prettamente di natura consultiva, di supporto all'Amministratore Delegato e ai responsabili di PAS di stabilimento perché potessero, a loro volta, essere aggiornati sulle normative in materia di ambiente e sicurezza, e potessero comunicare al direttore di stabilimento, da cui continuavano a dipendere le misure necessarie da intraprendere. Nessun potere di iniziativa autonoma. Nessun potere di iniziativa autonoma, nessun potere di spesa, nessuna specifica delega idonea a trasferire i doveri e i poteri di diretta gestione delle problematiche ambientali, riguardanti il singolo stabilimento, erano affidati al ruolo del PAS centrale, e pertanto in particolare al dottor Boncoraglio.

Bisogna anche dire che la struttura organizzativa di Ausimont era stata poi - forse non è neanche mio compito dirlo - diversa da quella che poi ha caratterizzato la successiva gestione da parte della società Solvay. Lo ricaviamo da quello che è stato il dibattito. Lo ricaviamo per esempio da quello che ha detto il dottor Guarracino nel suo interrogatorio. Dice Guarracino, soffermandosi sulla struttura HSE: "Il gruppo Solvay, composto di diverse società, tra cui... aveva rispetto ad Ausimont la peculiarità di avere dei cosiddetti centri di competenza, sia nazionali che internazionali, che facevano capo in un modo o nell'altro al vertice di Solvay. Con riferimento all'ambiente, sicurezza e igiene esisteva, ed esiste, un centro di

competenza in cui il responsabile è il dottor Carimati. I centri di competenza, in particolare quello relativo all'ambiente, hanno una forte influenza e potere decisionale, nel senso che le questioni ambientali erano e sono decise nell'ambito del centro medesimo". Perché dico questo? Perché rafforzando lo stabilimento evidentemente viene ancora meno, e più chiaro, quello che è il ruolo del PAS centrale. D'altro canto su questa questione del PAS il dibattito ha tenuto molte udienze, e, secondo me, è proprio questo dibattito che ha chiarito - io dico - in maniera molto semplice, perché semplice è il discorso, non è un discorso molto difficile. Ha chiarito, secondo me, agli occhi della Corte, quale fosse il ruolo del PAS centrale, o di sede come viene chiamato.

E quello che è venuto fuori da questo dibattito ha dimostrato come il PAS centrale costituisse unicamente una funzione consultiva e di coordinamento ancora. Ancora consultiva e di coordinamento. Priva di poteri autonomi e diretti di intervento di spesa. Ve lo hanno già detto altri, e io lo ripeto, ma lo ripeto molto velocemente.

Lo ha riferito chiaramente il teste De Iorio, che è il responsabile della funzione Tecnologia, all'udienza del 4 novembre 2013, il quale nel descrivere funzioni e ruoli del PAS centrale affermava: "Era una struttura che dipendeva direttamente dall'Amministratore Delegato" e questo lo sappiamo. "Il compito del PAS centrale era un compito fondamentalmente di coordinamento, nell'ambito della ristrutturazione dell'organizzazione societaria, avvenuta nella seconda metà degli Anni Novanta, si era contato molto nel fare una struttura di sede molto snella, ridotta abbastanza all'essenziale, e rafforzare la struttura di Operation con trasferimenti di tecnici in Operation. Per cui le strutture delle fabbriche erano molto forti, e le strutture di sede relativamente snelle. Quindi la struttura di sede era una struttura fondamentalmente di coordinamento, quindi faceva la formazione, il collegamento

tra attività dei vari stabilimenti, per curarne l'omogeneità.

Voglio dire, Presidente, che non c'è agli atti di questo processo una sola voce, di chiunque fossero i testi dell'Accusa o della Difesa in relazione a questo, su quello che era il ruolo del PAS centrale per quello che mi riguarda.

Non solo, ma il teste De Iorio, naturalmente nell'ambito del dibattimento, dell'esame e del controesame, a domanda dell'Avvocato Baccaredda, che chiedeva delucidazioni in merito alla funzione consultiva o decisoria del PAS rispondeva: "Consultiva, diciamo consultiva, anche se si poteva promuovere, si poteva...". Incalzava l'Avvocato Baccaredda: "Ma io sto dicendo aveva autonomia di spesa?". Risposta: "No, una autonomia di spesa non ce l'aveva il PAS".

Lo stesso il teste Azzarita, che faceva parte del PAS centrale, su precisa domanda del Pubblico Ministero affermava: "Lei ha detto che la funzione PAS centrale è una funzione consultiva?". Risposta: "Sì". Ancora il Pubblico Ministero: "Lo stesso si può dire del PAS di stabilimento?". Risposta: "Sì, se vuole intendere che non poteva decidere autonomamente gli investimenti". Da ultimo il fatto che il PAS centrale fosse una funzione incaricata essenzialmente di compiti di natura coordinativa e consultiva lo si deduce anche dall'analisi di quanto il dibattimento fa emergere in merito ai rapporti tra PAS centrale, come dicevo prima, e PAS di stabilimento.

Nell'ottica dell'Accusa la funzione PAS centrale, secondo lui, diceva che fosse sovraordinata alla corrispondente funzione di stabilimento. Ciò non è vero perché tale rapporto di sovraordinazione si realizzava comunque in un contesto funzionale, privo di poteri diretti di intervento e di informazione presso gli enti.

Ce lo dice ancora il teste De Iorio: "Era un ruolo fondamentale di coordinamento perché, come dicevo, specialmente nello stabilimento di Spinetta Marengo la struttura dello stabilimento era particolarmente forte, perché era stata rafforzata la

struttura di Operation, e c'era un forte presidio per quanto riguarda lo stabilimento". E precisava: "Tenga conto che il direttore di Operation era Capogrosso e il direttore di stabilimento era Tartuferi, la somma dei due faceva più di cinquant'anni di esperienza nello stabilimento". Ancora, in sede di controesame condotto dal Pubblico Ministero, il quale chiedeva: "Lei ha parlato della funzione PAS centrale come una funzione di coordinamento, ma di coordinamento tra chi?". Rispondeva: "Di coordinamento tra le varie funzioni, cioè ogni stabilimento aveva un PAS di stabilimento che rispondeva direttamente al direttore dello stabilimento". Però il Pubblico Ministero non si arrende naturalmente, quindi tenta in tutti i modi di portare acqua al suo mulino, come è giusto che faccia quando fa il suo mestiere. "Quindi una funzione di coordinamento tra il PAS centrale e il PAS di stabilimento e tra i PAS degli stabilimenti e le altre funzioni". Il Pubblico Ministero precisava: "Tra PAS centrale e PAS di stabilimento c'era rapporto gerarchico?". Risposta: "Il rapporto era funzionale, e non gerarchico". Anche qui mi pare che parlare ancora di ciò sia una cosa inutile, dovremmo averlo questo ormai compreso assolutamente tutti.

Però cosa dice ancora? Qual è l'argomento quindi? Cosa dice ancora il Pubblico Ministero? L'unico argomento che egli ha speso, al fine di provare un vero e proprio potere decisionale in capo al PAS centrale, perché questo è il suo problema. "È stato in rapporto di diretta dipendenza dall'Amministratore Delegato". Sulla base di tale presupposto nella requisitoria affermava: "Non bisogna lasciarci ingannare su una cosa, sul fatto che il PAS centrale non avesse un potere decisionale in senso proprio, cioè non potesse dire e adottare certe decisioni".

Questa è un'affermazione di principio che non ha analizzato, anzi che non ha voluto analizzare la struttura organizzativa e le deleghe operative all'interno del contesto societario, e che trova addirittura un elemento di contraddizione in quanto lo stesso

Pubblico Ministero ha dichiarato, a pagina 115 della trascrizione dell'udienza del 25 di giugno, nel momento in cui si è soffermato nella descrizione e nel ruolo delle funzioni del dottor Campi, che era il responsabile del PAS di stabilimento per tutto l'arco temporale della contestazione. Dice: "Campi rende queste dichiarazioni - in sede di conferenza dei servizi, ho aggiunto io - come dire in esecuzione di questa politica che altri hanno prima deciso, ma è chiaro che comunque il concorso che realizza, anche se lui non ha un concreto potere decisionale in senso proprio, quindi anche lui ormai a questo punto è assolutamente convinto di ciò, cioè i poteri decisionali ce li hanno, se vogliamo vedere, non tutte le persone indicate, perché non tutti sono l'Amministratore Delegato della società. In conclusione il PAS di sede non aveva allora rapporto gerarchico con i capi di stabilimento, e neppure funzionale, se si intende in questo termine un rapporto di dipendenza operativa, perché neanche questo c'era. C'era una collaborazione reciproca, con scambio a volte di informazioni, consulenze, opinioni, ma senza nessuna possibilità del PAS di sede, quindi centrale, di imporre al PAS di stabilimento l'adozione di determinati provvedimenti o di determinate condotte, per le quali era sempre e soltanto il direttore di stabilimento a poter decidere la priorità e definire gli interventi. Naturalmente con la partecipazione fattiva del proprio PAS, ma non di quello centrale. In conclusione non posso non osservare e non ribadire che dato per scontato il reato lesivo improprio Boncoraglio non fosse titolare di alcuna posizione di garanzia, rispetto a quanto a lui contestato, in quanto non era destinatario di obblighi giuridici di riferimento, di eventuali situazioni di inquinamento, né era titolare di poteri di riferimento di questi eventi".

Ai Giudici togati è notissimo, ai Giudici popolari, che stanno con noi da tanto tempo ormai anche credo, ma lo ripeto. Gli Avvocati dicono "lo ripeto per me", no, io lo

ripeto per tutti. La configurabilità del reato lesivo improprio è subordinata all'accertamento di una serie di requisiti. Sono quattro gli elementi - e sono tutti necessari - che rispondono all'esigenza di uniformare gli ineludibili principi costituzionali, legalità, colpevolezza e personalità delle responsabilità penali. Questo ve lo hanno detto tutti: qua giudichiamo le persone, non giudichiamo fatti ammucchiati. Questo per intenderci.

All'Accusa quindi è demandato l'onere di dimostrare, in prima battuta, la presenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento, sia di un obbligo espresso che trovi la sua fonte in una specifica disposizione dell'ordinamento positivo. Solo in questo caso infatti può parlarsi di una posizione di garanzia, e si può astrattamente, perché di astrazioni stiamo parlando, ipotizzare l'operatività del 40 capoverso del Codice Penale. Ma la fattispecie omissiva impropria richiede, in secondo luogo, la individuazione, e la delimitazione dei relativi poteri impeditivi. Deve dimostrarsi, cioè, che l'agente non solo era tenuto ad impedire un determinato evento, ma che ne aveva anche la possibilità, essendo formalmente, o materialmente, investito di poteri tali, da agire direttamente sul decorso causale, interrompendone il corso. Altro elemento fondamentale del reato improprio.

Per non parlare poi dell'elemento soggettivo naturalmente, perché bisognerebbe dover dimostrare che l'imputato non solo fosse a conoscenza di tutti gli elementi della fattispecie, ma che abbia voluto, o anche solo accettare il verificarsi dell'evento. Questo è il pane quotidiano dei Giudici togati, ma mi pare che questi elementi e queste considerazioni segnano un punto ineludibile di questo procedimento. Non c'è nulla da fare, non andiamo oltre tutto questo, perché tutto questo manca.

Nessuno di questi elementi è stato dimostrato dalla Pubblica Accusa. Nessuno. E devono esserci tutti, perché sono tutti necessari. Nessun obbligo di agire

giuridicamente imposto è stato evidenziato, né nella sua forma normativa, né nell'esistenza di uno speciale vincolo di tutore tra il garante e il bene tutelato, né è stato affrontato e dimostrato l'eventuale profilo soggettivo nell'ambito del dolo.

A questo punto io credo che la causa di Boncoraglio dovrebbe finire qui. Però non posso non parlare del metodo Boncoraglio, così più volte enfatizzato in questo processo. Dicevo, il Pubblico Ministero non è che ha spiegato perché Boncoraglio in questo processo - per dirla tra virgolette - c'è dentro, non ha dimostrato quali sono i motivi, i punti. Ha sempre utilizzato questa frase ad effetto, punto. E nella giornata del 25 giugno, nella terza giornata della sua requisitoria, ha tirato fuori il metodo Boncoraglio. Che cosa ha detto il Pubblico Ministero? A pagina 25 della trascrizione dell'udienza del 25 giugno: "D'altra parte che la barriera non funzionasse, che d'altra parte non fosse neppure ispirata fundamentalmente dallo scopo di creare una serie di opere di contenimento, risulta dai manoscritti della Cattaruzza. Nel documento 8VV) delle produzioni del Pubblico Ministero dice: stiamo preparando una messa di sicurezza di emergenza della prima falda, ma a commento dei criteri di legge si legge subito dopo, ricerca della soluzione più efficace, meno costosa, meno onerosa. E nel documento 8CC) ancora la Cattaruzza commenta: la barriera localizzata solo in uno dei tanti punti critici, e che altre situazioni critiche sono tralasciate, dice ipotesi sbarramento P1, P2, P3, P4 - sono i quattro pozzi - solo a valle, tralasciamo altri interventi in aree critiche. Quindi secondo me è proprio quello che io, non so se l'ho già detto l'altra volta, ma ho chiamato il metodo Boncoraglio, cioè quelle indicazioni che la Cattaruzza riassume, no?, in quel brogliaccio di appunti del 27 gennaio 2003". Cominciamo a risegnare la data 2003. Io ne parlo perché non mi voglio nascondere su una cosa che è stata oggetto del dibattito, ma siamo già fuori dall'imputazione. Però non posso tollerare che si parli di un metodo Boncoraglio in relazione ad un

fatto che può essere intanto spiegato, e vediamo come lo spiegano parola per parola e letteralmente, anche se non ha riguardo e non può essere preso da Voi a base di nessuna decisione che riguarda il dottor Boncoraglio, la cui attività al Vostro vaglio è esclusivamente posta fino al 2002.

Adesso io non voglio riprendere le questioni, ma nella contestazione "Salvatore Boncoraglio quale responsabile centrale funzione PAS per tutti i siti industriali dal 2000 al 2002". Ne parlo proprio perché il sentir parlare di metodo Boncoraglio, francamente mi ha disturbato moltissimo, anche perché lo trovo assolutamente ingiusto e fuori luogo.

In che cosa consiste il metodo Boncoraglio secondo il Pubblico Ministero? Intanto il Pubblico Ministero continua: "Ho richiamato il metodo Boncoraglio, cioè quelle indicazioni che il Cattaruzza riassume in quel brogliaccio di appunti del 27, attribuendone la ideazione al dottor Boncoraglio" e vedremo che questo non è "e che sostanzialmente si riassume nel non risolvere i problemi davvero, indirizzare solo gli enti verso i problemi che si vogliono risolvere, dando già quelle soluzioni che l'azienda appronta tralasciando gli altri. Lo vediamo più approfonditamente questo metodo Boncoraglio". E ancora a pagina 56, sempre della trascrizione della stessa udienza del 26 di giugno, dopo avere interpretato - io dico - a suo modo, nel modo che più confaceva evidentemente alla tesi dell'Accusa, afferma: "In pratica informazione falsa, strumentalizzazione della disinformazione nell'interesse esclusivo dell'azienda, assenza di nessuna considerazione per i temi che invece dovrebbero essere tutelati, cioè salute e ambiente, doppia documentazione. La citazione finale, no? Aggiornamento della situazione in essere della falda, situazione aggiornata ad uso interno. Io penso di riuscire a dimostrare lì che c'è, negli anni successivi il comportamento è stato improntato a questa linea guida, a questa linea

che non ha soluzioni di continuità, cioè non ci sono difformità nella selezione delle procedure operative. Sono queste, è questo che io ho chiamato il metodo Boncoraglio" e insiste "perché la Cattaruzza riferisce a Boncoraglio i criteri in base ai quali si sono ispirati nel corso degli anni".

Allora vediamo un momento che cos'è un metodo prima di tutto. Dizionario Garzanti, la Garzantina anzi: "Il metodo è un procedimento messo in opera seguendo criteri sistematici in vista di uno scopo, è un complesso organico di regole, principi e criteri in base ai quali si svolge un'attività teorica e pratica". Ecco, se il metodo Boncoraglio è questo, e non può essere altrimenti, non vedo come si può inserire in questo processo. Non vedo in che cosa possa consistere quel procedimento messo in opera seguendo criteri sistematici in vista di uno scopo. Quale sarebbe il procedimento di Boncoraglio? E soprattutto quale sarebbe lo scopo perseguito da Boncoraglio? Quale giovamento avrebbe avuto, diretto o indiretto, dalla condotta? E soprattutto aveva il potere, la capacità, l'influenza, il ruolo per ordinare, o anche solo indirizzare le falsificazioni - presunte naturalmente - di cui parla la Procura?

Vediamo che cosa dicono questi manoscritti. Entrambi i fogli riportano appunti personali redatti durante la riunione del 27 gennaio 2003, avvenuta presso la sede di Solvay Solexis in Milano Bollate, alla presenza Boncoraglio, Gravina, Campi, Piazzardi e Cattaruzza di Ensr. Gli appunti del foglio 463 sono certamente della Cattaruzza, quella del foglio 464 non lo sappiamo con certezza - perché non risulta dagli atti, non è che non lo so io - a chi sono attribuibili, ma non sono di Boncoraglio, non sappiamo di chi sono. Poi vedremo. Il Pubblico Ministero nella sua requisitoria ha citato alcune frasi del foglio 463 come prova dell'ipotetico metodo Boncoraglio, nel senso di un metodo dilatorio elaborato, poi protratto in seguito, fino agli anni 2010, e quindi anche dopo il pensionamento avvenuto alla fine del 2003.

Non parlo più naturalmente che si deve arrivare fino al 2002, come avevamo scritto qui molte volte, perché mi pare che sia davvero un fuor d'opera. Però lo voglio dire, come dicevo prima, anche se sono estranei al capo d'imputazione. Dall'analisi congiunta dei due fogli, redatti da due diversi partecipanti alla stessa riunione, si può evidenziare che contrariamente a quanto ipotizzato dal Pubblico Ministero, l'obiettivo proposto in questa riunione è esattamente l'opposto del metodo Boncoraglio. Partiamo quindi da ciò che Vi ha detto la Cattaruzza qui in udienza, oltretutto a seguito di domande che ha rivolto Lei Presidente. Torno a dire che non riguarda Boncoraglio, però naturalmente è uno dei problemi che questo processo ha.

Presidente: "Boncoraglio suggerisce due obiettivi - pagina 51 della trascrizione - uno studio integrativo annullerebbe (credo, perché Lei ha una bella grafia, ma è un po' tanto tonda e non riesco) l'efficacia del primo, abituerrebbe gli enti ad aggiornamenti che sarebbero visti necessari per il futuro. No aggiornamento se non per verificare all'interno, tra virgolette all'interno, se ci sono modifiche. Indirizzare le autorità verso quello che vogliamo risolvere. Il senso generale di tutto questo quale sarebbe?". Questa è la domanda che Lei Presidente fa. E la Cattaruzza: "Non ricordo qual era l'obiettivo". Cioè non si ricorda a cosa si facesse riferimento. "Non c'è una necessità di non dovere aggiornare un quadro e mantenere quello che era lo status e quindi non fare". Allora Lei Presidente: "Quindi non fare aggiornamenti perché annullerebbero l'efficacia della prima ricerca?". "Non lo ricordo". E sempre Lei Presidente: "E perché poi gli enti, io capisco, pretenderebbero continui aggiornamenti anche in futuro? Ecco indirizzare le Autorità verso quello che vogliamo risolvere, cromo VI, linee di intervento per svincolarsi dalla logica di analisi inutili, proposte di intervento, vedere se le Autorità seguono questa linea? Cosa è noto sull'argomento a livello mondiale per fare una proposta produttiva, quello che leggo, per distogliere dalle

richieste fare ulteriori indagini? Che cosa vuole dire?". Cattaruzza: "Sul cromo mi ricordo che era stato fatto un lavoro con una ricerca bibliografica, per capire, ed era un documento che era stato redatto recuperando casi di studio o quant'altro, quali erano le possibili soluzioni per una contaminazione da cromo VI, e quindi quella era stata mi sembra forse già una richiesta fatta a suo tempo". Presidente: "Ecco, ma per distogliere dalle richieste di fare ulteriori indagini, sembra un po' finalizzata a dire: così ci lasciano in pace, non ci fanno altre domande. Cioè Lei non ricorda se era passato in azienda dei committenti o della sua azienda una linea di questo genere? Cioè scopriamo questa parte per non fare ulteriori indagini, perché non ci chiedono ulteriori indagini, usiamo noi al nostro interno i risultati che abbiamo ma non propagandiamoli all'esterno?". Cattaruzza: "Nel 2003?". "Sì, nel 2003". Cattaruzza: "Sì, era appena stata fatta l'integrazione alla caratterizzazione, forse la logica era con quei dati che abbiamo adesso, non ricordo quale fosse". "Poi ognuno lo interpreta a suo" dice la Presidente. "Sì, certo. Allora, vediamo un momento di fermarci a questa...". Presidente: "Scusi, però il tenore del documento un po' da pensare ce lo dà, Lei non ricorda niente che ci possa aiutare?". La Cattaruzza: "L'indirizzo in quel caso era di approfondire quella tematica che era quella del cromo, adesso non so più di quell'appunto".

Allora, secondo me, basta fermarsi a questa testimonianza. Intanto la testimone dell'Accusa non ha mai riferito che il dottor Boncoraglio abbia impartito ordini, o anche solo abbia parlato di informazioni false o contraffazioni di documenti, ma credo sia invece utile ed opportuno spiegare nel dettaglio che cosa vogliono dire e cosa significano i manoscritti. Io l'ho trascritto qui perché i manoscritti sono difficili da leggere con la calligrafia che Voi avete visto.

Allora vediamo che cosa si intende, da una lettura letterale, e che cosa accadde in

realità. "Dopo la presentazione nel marzo del 2001 da parte di Ausimont, Atofina e Edison delle dichiarazioni di inquinamento e dei piani preliminari di caratterizzazione dei propri stabilimenti di Spinetta la Regione Piemonte durante la conseguente prima conferenza dei servizi, tenutasi ad Alessandria nell'autunno del 2002, aveva richiesto al dottor Tartuferi, direttore dello stabilimento, di unificare i tre piani preliminari. Il dottor Tartuferi, a questo proposito, chiese a Boncoraglio di contattare i suoi omologhi, cosa che fece. La riunione del 27 - che è quella di cui parliamo - aveva lo scopo di confermare il nuovo incarico alla Ensr per conto di Autofina e di Edison, e di richiedere loro che la relazione del piano congiunto avvenisse entro aprile del 2003. A specifica richiesta di Ensr Boncoraglio in persona riferì a Piazzardi e a Cattaruzza che non veniva richiesta una nuova caratterizzazione delle aree di Autofina e di Edison, per le quali rimanevano validi i rispettivi piani già presentati, ma piuttosto di assemblare tra loro i tre piani preliminari".

Quindi a noi pare che tutto questo, quindi l'opinione espressa da Boncoraglio era che in questa fase preliminare non fosse opportuno dare inizio ad un'ulteriore serie di analisi cliniche non ufficiali per evitare di entrare in una fase di paralisi di analisi. Così si diceva allora. E quindi era più opportuno cercare di intervenire quanto prima per risolvere, d'intesa con le Autorità locali, i problemi più urgenti.

D'altro canto, proprio dalla lettura del foglio 463 della Cattaruzza, e soprattutto dal foglio 464, sempre in questa famosa riunione fu richiesto di proporre uno studio tesina. C'è scritto nell'ultima parte di questi appunti. "Studio tesina di cosa è noto a livello internazionale per fare una proposta proattiva, una specie di vestito su misura per Spinetta Marengo, con varie opzioni da presentare agli enti per il risarcimento". Questo dicono questi appunti. E fu altresì richiesto di aggiungere a tale studio anche un commento sulle tecnologie per Solvay clorurati. Naturalmente tali documenti

sarebbero stati consegnati a Tartuferi, che gestiva in prima persona tutti i rapporti con gli enti. Sempre dai fogli indicati risulta inoltre che fu consigliato al dottor Campi di intensificare le analisi di tutti i pozzi e piezometri nello stabilimento di Spinetta, in modo da monitorare e tenere sotto controllo la situazione della falda. Dagli stessi appunti, risulta a questo proposito, che il dottor Campi ha confermato che lo stabilimento di Spinetta aveva già predisposto tale monitoraggio con campagna di analisi che si svolgevano. Quindi questo è quello che emerge, ed è un'interpretazione letterale di quei manoscritti. Quindi dov'è il metodo Boncoraglio? Dove si è mai più verificato? In che cosa consisterebbe? È semplice, il metodo Boncoraglio non esiste. Non esiste nessun metodo Boncoraglio. O meglio è qualcosa di totalmente diverso, perfettamente spiegabile, e lo abbiamo spiegato anche se ha - ripeto - riferimento al periodo che è fuori dalla contestazione.

Io credo di aver con questo concluso quella che è la posizione del dottor Boncoraglio, cedendo la parola all'altro Difensore che Vi parlerà di tutte le altre questioni che ineriscono appunto alla posizione del dottor Boncoraglio sotto il profilo probabilmente più oggettivo che non soggettivo così strettamente. Pertanto io concludo chiedendo, come Vi ho detto, l'assoluzione perché il fatto non sussiste, e naturalmente associandomi a quanto dirà il collega dopo di me. Grazie.

\* \* \* \* \*

PRESIDENTE - Avvocato, cosa mi dà?

AVV. ALECCI - Gliela porto alla prossima udienza.

La Corte d'Assise alle ore 11.20 dispone una breve sospensione dell'udienza.

Alle ore 12.05 riprende l'udienza e si procede come di seguito.

\* \* \* \* \*



**Arringa dell'Avv. Francesco CENTONZE**

AVV. CENTONZE - Intervengo nell'interesse del dottor Boncoraglio. La mia discussione sarà divisa in tre parti, sempre rispettando i rigorosi dettami del Presidente in ordine ai tempi. E vorrei cominciare con un'introduzione, diciamo una parte generale, alla quale siamo costretti, per così dire, dalla prospettiva seguita dalla Procura. Durante il corso di questo processo, ed in particolar modo dopo la requisitoria del Pubblico Ministero, abbiamo passato molti giorni in studio con i miei collaboratori a chiederci: ma alla fine di tutto questo dibattito di cosa risponde il dottor Boncoraglio? Quale condotta il dottor Boncoraglio ha tenuto, che non avrebbe dovuto tenere? Quale condotta è ricollegata all'asserito evento finale avvelenamento? O dalla prospettiva omissiva: quale condotta avrebbe dovuto tenere, che non ha tenuto? Qual è, anche dal punto di vista omissivo, l'eventuale ipotetico nesso di causalità tra questa omissione e l'evento? E poi in quale elemento del processo, in quale frangente, in quale udienza, in quale documento, in quale testimonianza è emerso il dolo di Boncoraglio rispetto al decorso causale, e rispetto all'avvelenamento?

E quindi diciamo è un problema immediato che sempre il Difensore si pone di perimetrazione dei limiti dell'accusa, dei confini dell'accusa. Qual è l'accusa e conseguentemente imposta la difesa. Noi abbiamo avuto un enorme problema di impostazione della difesa, perché abbiamo avuto difficoltà a ricostruire che cosa effettivamente ci veniva rimproverato. E sono, credo, signori Giudici, le stesse domande che Vi state ponendo voi e Vi porrete Voi.

Tutti conosciamo la genesi di questa situazione di incertezza. La genesi è un capo

d'imputazione indeterminato. È stato già detto da tanti colleghi, l'ultimo l'Avvocato De Luca, e quindi non lo ripeto. I contributi individuali sono, rimangono indeterminati nel capo d'imputazione. E d'altro verso il Pubblico Ministero ha seguito una precisa strategia accusatoria, giovandosi di quella indeterminatezza ha continuato ad affastellare piani diversi, sovrapporre periodi temporali differenti, spersonalizzare le condotte. Mancando quindi di dire alla persona accusata, al dottor Boncoraglio: tu all'esito dell'istruttoria dibattimentale sei accusato di questo, questi sono i dati che sono venuti contro di te, che sono emersi contro di te.

E quindi questo problema, che riguarda Boncoraglio evidentemente, ma l'hanno già detto tutti i Difensori, è un problema che riguarda la delimitazione e la perimetrazione dei confini della responsabilità individuale di tutti gli assistiti, è un problema con cui ci dobbiamo confrontare. Allora questa è la ragione per la quale cerco di ricostruire, per quello che ho compreso io, quali rimproveri l'Accusa muove, partendo ovviamente da un punto fermo: l'Accusa sostiene che c'è stato un evento di avvelenamento; imponente e costante avvelenamento delle acque della falda sottostante il sito industriale di Spinetta. Lo sappiamo questo.

L'altro punto fermo sono i soggetti, quelli che Voi leggete nel capo d'imputazione. E poi c'è il tema misterioso della catena causale, cioè come questi soggetti hanno causato questo evento, qual è la catena causale, il meccanismo che ha portato questi soggetti a cagionare quell'ipotetico evento? E con quali condotte l'avrebbero causato?

Io il meccanismo causale, signor Presidente, l'ho compreso così: perdita di acque di processo, alto piezometrico, inversione della direzione di deflusso della falda, dilavamento delle sostanze inquinanti presenti nelle discariche e nei terreni, dispersione delle sostanze inquinanti nell'acqua di falda, contaminazione delle acque

di falda, avvelenamento pericolo per la pubblica incolumità. Questa è la catena causale che ha descritto - io ritengo - il Pubblico Ministero. E quindi, evidentemente, la domanda che noi ci dobbiamo porre in questo momento è: quali sono le condotte dei nostri assistiti, degli imputati, che hanno in qualche modo avuto un'influenza causale, nel senso che sono stati condizione necessaria rispetto a questo decorso causale, o in chiave omissiva o in chiave commissiva?

E anche qui Vi dico quello che io sono riuscito a ricostruire. Secondo me il Pubblico Ministero contesta tre gruppi di condotte, tutte diciamo radicate evidentemente sull'articolo 40 capoverso, quindi su un'omissione. Nessuno dei nostri assistiti, parlo ovviamente del periodo Ausimont, è stato visto compiere condotte attive di avvelenamento, abbiamo un contesto di contaminazione storica. Quindi tutto ciò che si pone rispetto a quell'evento è un problema di responsabilità omissiva, quindi di obbligo giuridico di impedire un certo evento, come Vi hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto. E quindi diciamo tre gruppi di condotte, e questi tre gruppi di condotte si radicano tutti in un obbligo giuridico di impedire l'evento.

Tenete conto - lo dico per i Giudici popolari - che il rispondere di un'omissione nel nostro ordinamento è una cosa eccezionale, perché ognuno di noi risponde innanzitutto di ciò che fa, e quindi l'obbligo che si rivolge originario al cittadino è: astieniti dall'uccidere, dal rubare, dall'avvelenare. In casi eccezionali l'ordinamento dice, quando ci sono obblighi giuridici di impedimento dell'evento si dice: no, tu devi anche impedire. Ma sono casi eccezionali.

Dicevo, i tre possibili gruppi di condotte. Una è l'omissione nell'ordinaria e straordinaria attività di manutenzione della rete idrica. Cioè alcuni assistiti - e sto seguendo sempre la logica diciamo spersonalizzante e spersonalizzata della Procura - alcune persone avrebbero commesso queste condotte, cioè l'omessa manutenzione

della rete idrica. E quindi la tesi - non bene esplicitata per la verità - è se i dirigenti Ausimont avessero correttamente mantenuto la rete idrica non ci sarebbero state le perdite di acqua, e quindi non si sarebbe verificato l'alto piezometrico, e quindi tutta la catena causale che Vi ho descritto. Cioè un complessissimo meccanismo di causalità innescato da quelle perdite. Attenzione, la tesi in questo caso sarebbe che sono state proprio quelle perdite, non altri possibili meccanismi hanno causato l'alto piezometrico, proprio quelle perdite di stabilimento.

Secondo gruppo di condotte. Questi imputati avrebbero dovuto segnalare agli enti le criticità ambientali, lo stato di contaminazione, e avrebbero dovuto adottare ogni necessaria cautela atta ad impedire la diffusione della contaminazione. Quindi vedete di nuovo un obbligo omissivo. Si chiede di fare qualcosa. Cosa? Di segnalare agli enti di adottare le cautele, a scopo impeditivo. Anche qua, ci troviamo in un reato di evento, ricordiamoci c'è un evento che noi avremmo cagionato, l'assunto di fondo è: se gli imputati avessero segnalato alle Autorità, se gli imputati avessero adottato le cautele, allora quell'evento di avvelenamento non si sarebbe verificato, oltre ogni ragionevole dubbio. Cioè, è certo, non si sarebbe verificato, se avessero segnalato.

E poi c'è un terzo gruppo di condotte, che sono condotte di natura diciamo commissiva, perché sono attive, e però si radicano sempre nell'impedimento dell'evento avvelenamento. Voi dovete avere sempre come riferimento che è un reato di evento, e che rispetto a quello noi dobbiamo misurare le condotte. E allora una serie di condotte finalizzate a dissimulare, verso l'esterno il reale stato di contaminazione del sito. Cioè tutte le condotte in cui - dice il Pubblico Ministero - voi avete dato documenti falsi. Anche qui si sottintende un ragionamento controfattuale, cioè anche qui si sottintende: se voi aveste dato i documenti corretti, non si sa cosa sarebbe successo, ma qualcosa di diverso sarebbe successo. Cioè non

vi sarebbe stata - uso le parole del Pubblico Ministero - la totale frustrazione dell'efficacia e della stessa utilità del procedimento di bonifica.

Quindi, attenzione, il Pubblico Ministero neanche qua parla di avvelenamento, parla di procedimento di bonifica: se voi aveste dato documenti corretti il procedimento di bonifica sarebbe andato in un altro modo. Quindi diciamo nell'ottica del Pubblico Ministero questi sono i tre gruppi di condotte. Lasciamo perdere ancora chi le avrebbe commesse, che rimane misterioso, ma ci sono tre gruppi di condotte. Tre gruppi di condotte che - è non detto, ripeto - sarebbero legate all'evento di avvelenamento.

E poi c'è il dolo. Dolo che si sarebbe desunto dalla conoscenza da parte dei dirigenti Ausimont di tutta una serie di documenti risalenti agli Anni Novanta, documenti dai quali gli imputati - e attenzione, perché la tesi è ardita - da quei documenti degli Anni Novanta voi avreste conosciuto lo stato di contaminazione dello stabilimento, e quindi avreste voluto l'evento di avvelenamento, che io vi colloco temporalmente nel 2008. E questa è la tesi del Pubblico Ministero.

Ora, cosa avrebbe dovuto quindi provare in questo processo il Pubblico Ministero per arrivare ad una conferma di questa tesi? Ricordiamoci quella catena causale descritta prima. Avrei voluto fare delle slide, ma non le ho fatte. Non le faccio mai.

L'avvelenamento, in questa ipotetica slide c'erano le caselle, la prima casella era: cosa avrebbe dovuto provare come prima cosa? L'avvelenamento. Come seconda cosa? Che in effetti quell'avvelenamento era stato causato dall'effettivo dilavamento dei contaminanti presenti nelle discariche e nei terreni. Che questo dilavamento a sua volta è stato causato dall'alto piezometrico. E poi, ancora a ritroso, che l'alto piezometrico è stato causato dalle perdite di acqua di processo. Che il comportamento dei dirigenti di Ausimont (vuoi condotte commissive, vuoi condotte omissive) è stato

determinante rispetto a quella catena causale in qualunque modo, determinante diciamo con i tre gruppi di condotte che ho descritto. Quindi il nesso di causalità tra condotte ed evento. E poi infine il dolo in capo a ciascuno degli imputati. Li ho contati, sono sette passaggi, sette percorsi probatori.

Ora, questi percorsi probatori, signori Giudici, descrivono un quadro di una complessità inaudita, di prova difficilissima in un processo penale, ma anche, scusate, dal punto di vista così delle immagini che noi abbiamo. Discutiamo di qualcosa che sarebbe accaduto sotto terra, per definizione celato ai nostri occhi. Un quadro di irriducibile incertezza scientifica. Pensate a quanti consulenti, e di quali discipline noi ci siamo dovuti occupare durante questo processo.

Ci siamo dovuti occupare di ingegneria, di idrogeologia, di chimica, di tossicologia. Discipline lontanissime dal sapere del giurista. Non pensate che gli Avvocati, o i Giudici, si trovino a loro agio quando si parla di queste discipline. Io l'idrogeologia non sapevo neanche cosa fosse, prima di questo processo, e neanche le altre discipline per la verità. Un quadro quindi lontanissimo dalla formazione del giurista, ed evidentemente lontanissimo anche dal sapere comune delle persone anche non giuristi, come i Giudici popolari.

Quando si è parlato di comunicabilità di falde, di indici di permeabilità, di coefficienti di fuga, di lisciviazione, di solubilizzazione, di piume di inquinamento. L'apice dell'incertezza scientifica, a mio modo di vedere, è stato toccato con l'idrogeologia, cioè io penso che dopo tutto il dibattito nessuno sia in grado di dire qual è il modello idrogeologico di questo sito, quali sono le cause dell'alto piezometrico, e i suoi possibili effetti, e quali sono le modalità di trasmigrazione dei contaminanti. Io onestamente non posso dire di avere una certezza su questo all'esito di questo dibattito. E questo è quindi il quadro di irriducibile certezza scientifica,

e il primo dato che secondo me si deve tenere in considerazione.

Il secondo è il contesto, del tutto peculiare. Per i Giudici popolari è la prima volta immagino che partecipano a un processo penale, ma sappiate che è la prima volta, come Vi ha detto già l'Avvocato Baccaredda, che in Italia si celebra un processo per avvelenamento doloso di fronte ad una Corte di Assise, e per le attività di un sito industriale. Con tutte le complessità che questo comporta.

Il terzo elemento di complessità, dovete sapere anche questo, è la prova del dolo. La prova del dolo è il tema più difficile dell'intera materia penalistica. Alla domanda "come si prova il dolo nel processo penale?" tanti Avvocati sarebbero bocciati all'esame d'Avvocato, perché è difficilissimo rispondere come si prova il dolo. Come si prova la volontà? Capite che stiamo parlando di questioni di straordinaria complessità. Si tratta - dice la sentenza Thyssen - di comprensione di fatti psichici. È veramente difficile la comprensione dei fatti psichici.

Allora, questa premessa per dire cosa? In questo quadro di straordinaria complessità, in questo quadro in cui si sarebbe dovuto procedere con i piedi di piombo, come l'Accusa ha inteso assolvere al suo onere probatorio. E quindi qual è stato il metodo della Procura? Tutti hanno parlato di metodo, è la parola più di moda in questo processo: il metodo. Qual è stato allora il metodo della Procura?

Al metodo della Procura io do tre caratteristiche: innanzitutto la semplificazione riduttiva dei temi di prova; l'utilizzo larghissimo di ragionamenti presuntivi; e la rimozione delle evidenze favorevoli alle tesi della difesa. Il metodo della Procura è nel monito con cui il Procuratore ha cominciato la sua requisitoria: "Il processo è relativamente semplice, purché la Corte sappia concentrarsi sulle domande essenziali, e non si faccia distrarre dalle numerose superfetazioni indotte dalla Difesa".

Un monito che evidentemente è l'enunciazione di un metodo, cioè il metodo della

semplificazione dei problemi. Attenzione, non semplificazione come chiarimento di un concetto difficile, che ci starebbe. Qui è semplificazione come riduzione della complessità, come eliminazione delle difficoltà, come rimozione dei dubbi, come banalizzazione dei temi in gioco. Quindi l'antitesi di un metodo che avrebbe dovuto ispirare una Procura della Repubblica in un processo di tale complessità, e che ha avuto queste richieste di pena. Il messaggio del Procuratore è: fidatevi di me, vi do una ricetta semplice semplice per arrivare alla condanna, quello che vi diranno gli altri sono superfetazioni. Che vuole dire "superfetazioni"? Sono cose inutili, aggiunte superflue, pleonasmi. E no, quello che invece credo che le Difese Ausimont abbiano dimostrato è che in realtà il contributo della Difesa è stato indispensabile in questo processo per chiarire un quadro che è stato solo e semplicemente abbozzato con il metodo delle esemplificazioni della Procura.

E allora il metodo delle esemplificazioni Voi lo vedete chiarissimo se rileggete le trascrizioni già nell'accertamento delle responsabilità individuali, dove il Pubblico Ministero si è persino guardato bene dall'isolare i contributi individuali all'interno dell'organizzazione. Ora, tutti i manuali di Diritto Penale dell'economia delle organizzazioni cominciano con un tema: qual è il problema più grande del Diritto Penale nell'organizzazione? Il problema di conciliare la spersonalizzazione dell'attività di impresa con la personalizzazione del rimprovero. Cioè quando più persone operano in un contesto organizzato la cosa più difficile è capire chi ha fatto che cosa. Allora la soluzione qui del Pubblico Ministero, la ricetta semplice semplice del Pubblico Ministero è: non li cerchiamo, perché complicarci la vita, seguitemi è tutto semplice, adottiamo una prospettiva spersonalizzata.

E allora questa prospettiva spersonalizzata come è argomentata dalla Procura? È argomentata con l'argomento logico - sono parole della Procura - sulla base

dell'ordinario funzionamento delle società, ed è un metodo - dice la Procura - che scontrerebbe tutti i limiti di una esemplificazione necessariamente generalizzante.

Sono parole della Procura, cioè la Procura utilizza il metodo della esemplificazione necessariamente generalizzante. Non interessa che il dottor Boncoraglio, in carne ed ossa, quel signore che vedete lì, cosa ha fatto proprio lui, perché il metodo delle esemplificazioni necessariamente è generalizzante. Interessa soltanto cosa tipicamente viene fatto, cosa normalmente viene fatto.

L'ha già detto l'Avvocato Sassi benissimo questa mattina, l'Amministratore Delegato? È un problema di quello che normalmente fa un Amministratore Delegato. Ma scusate, questo "normalmente" il nostro Procuratore da dove lo trae? Ha mai fatto l'Amministratore Delegato? Ha mai vissuto in una società per azioni, come vi è stata descritta oggi? Ha svolto incarichi direttivi? Riferisce una sua scienza privata, o sta utilizzando delle generalizzazioni totalmente prive di riscontro scientifico?

La politica ambientale appartiene tipicamente alla competenza degli amministratori, e non può essere dettata se non da costoro. Ma chi l'ha detto? L'attuazione concreta anzi è ovviamente affidata ad altri. Ma perché "ovviamente"?

E poi sul PAS, lo ha già detto l'Avvocato Alecci, non possono non avere condiviso le decisioni dell'organo gestorio. E perché non possono non aver condiviso? Dove sta scritto? Non possono non aver dato un fattivo contributo. Ma scusate, chi l'ha dimostrato? Ecco il metodo delle esemplificazioni necessariamente generalizzati. Lo dice lui stesso: sono necessariamente generalizzati, perché non vanno a vedere la persona. Metodi presuntivi che non possono trovare ingresso nel processo penale.

Il processo penale non si fa con i tipicamente, con gli ovviamente, con i generalmente. Si fa con cose accadute nel caso di specie. Se Voi rileggete le trascrizioni, e certamente lo farete, se non lo state già facendo, Voi troverete che le

argomentazioni del Pubblico Ministero sono dense di espressioni come “non possiamo pensare che”, “non possono non aver condiviso”, “è logico credere”, “è altrettanto intuitivo”, “è talmente intuitivo da non richiedere conferma”, “è assai probabile che fosse così”.

Di esempi nella memoria che depositerò naturalmente ne troverete tanti, non voglio andare oltre su questo punto. Però Vi prego di soffermarvi su questo, cioè l'accusa deve essere sorretta da elementi di prova in concreto, non si può ragionare su metodi presuntivi. Tanto che poi, lo troverete nella memoria, molte di queste presunzioni sono smentite, dai testi, dai documenti, dalle consulenze.

E la stessa cosa sull'asserita prova del dolo di avvelenamento, dove, a proposito di Boncoraglio, dopo aver ripreso il quadro della conoscenza sussistente in teoria in capo all'amministratore Cogliati, al dottor Cogliati, come ha riferito stamattina l'Avvocato Sassi, il Pubblico Ministero dice: “beh, quello che vi ho detto vale a maggior ragione per i funzionari del PAS, noi non possiamo pensare che fossero all'oscuro di tutto”. Scusate, è un'estrapolazione? Il dolo per estrapolazione?

E ce ne sono, ripeto, tanti di esempi di questo genere, sull'alto piezometrico, sui pozzi potabili. Quando parla del pozzo 2 e 2 bis dice: “Beh, del 2 non abbiamo i dati, ma li abbiamo del 2 bis”. E che vuole dire? E siccome del 2 bis abbiamo un certo tipo di dati è assai probabile che fosse così anche per il pozzo 2. Non importa che fossero a cento metri di distanza uno dall'altro. Solo perché uno è 2 e l'altro è 2 bis dovrebbero avere gli stessi livelli e dati di contaminanti.

Dicevo che questo metodo delle esemplificazioni necessariamente generalizzanti ha avuto come ulteriore estrinsecazione la rimozione di tutto ciò che non era confacente all'ipotesi originaria, quella che trovate nel capo d'imputazione.

Badate bene, io non penso che il Pubblico Ministero abbia, diciamo in maniera

spregiudicata, tagliato i dati, eliminato argomenti a favore della Difesa. Dico che purtroppo ognuno di noi è vittima di quello che viene definito, nella psicologia cognitiva, la tendenza alla conferma. Ognuno di noi ha una tesi e vede poi in tutto ciò che accade soltanto una conferma a quella tesi, non riesce a convincersi che magari la sua tesi è sbagliata. E c'è quindi una sorta di rifiuto a considerare ciò che è distonico rispetto alla propria idea. E perciò c'è un dibattito, proprio per questo c'è un dibattito. Perciò il Codice ha previsto che il Pubblico Ministero fa le indagini da solo, e poi viene a dibattito; perché altrimenti si direbbe: fai le indagini e decidi tu. No, perché tu hai una tendenza alla conferma, tu vedi soltanto la prospettiva da cui ti muovi. E quindi tendenza alla conferma che io vedo, per esempio, quando è stato affrontato il tema degli effetti dell'alto piezometrico.

Qui, come è noto, una delle tesi centrali dell'impianto accusatorio era che, lo abbiamo visto prima, l'effetto dilavante dei terreni era riconducibile alla presenza di questo alto piezometrico nella falda sottostante. L'istruttoria si è concentrata sulla ricostruzione di queste possibili cause dell'alto, e sulla conoscenza dell'alto piezometrico da parte degli enti. Totalmente pretermesso è stato il tema cruciale, ossia questo ipotetico alto piezometrico effettivamente ha avuto capacità dilavante dei terreni? Quel pezzettino della causalità, che vi descrivevo, e su cui ritornerò, questo è stato completamente pretermesso. E quando Fiorucci, il consulente tecnico - non della Difesa, ma dell'Accusa - dice che questo reale effetto dilavante nel caso concreto non può asserirlo - non può asserirlo - perché occorrerebbe prendere visione di eventuali analisi chimiche del suolo e delle parti sature e insature dell'acquifero, qualora siano state eseguite, o predisporre un mirato piano di caratterizzazione delle matrici ambientali. Quando l'Avvocato Santamaria, se non sbaglio, gli chiede: "Ma voi questi esami li avete fatti?". "No". Per il consulente dell'Accusa non è possibile la

prova dell'effetto dilavante. Basterebbe questo. Ovviamente Voi di tutto questo nella discussione del Pubblico Ministero non ne trovate traccia, non lo affronta il tema di petto, semplicemente lo rimuove, perché è distonico rispetto alle impostazioni di partenza. Bisogna rendere tutto semplice. Questo vi è stato detto.

E poi la rilettura delle deposizioni dei testi da parte dell'Accusa seguono lo stesso metodo. Alemani - siamo nell'udienza del 12 giugno 2013, pagina 60 - dice: "Io non ho condiviso la linea della nuova società, che soprattutto con riferimento al sito di Bussi non ha inteso proseguire - nuova società, non ha inteso proseguire - con un'attività concreta, in particolare non ha voluto approfondire la caratterizzazione".

Ora come rilegge il Pubblico Ministero il brano di Alemani? Lo rilegge come espressione di una politica di impresa che lega Ausimont a Solvay. Cioè quello che dice Alemani è, per il Pubblico Ministero, ciò che lega Ausimont a Solvay. Non importa che abbia parlato di nuova società, che abbia parlato di proseguire, che ha parlato di diventare molto più difficile. No, è la politica unitaria e condivisa. È sbagliato. Capisco che fosse la tesi di partenza, ma non è quello che ha detto Alemani.

E sulla conoscenza stessa cosa del reale contenuto delle discariche da parte di Boncoraglio. Ve lo ha già detto l'Avvocato Alecci, ma scusate quando Alemani dice, rispetto a Boncoraglio, e anche il Presidente interviene: "Boncoraglio non lo so, do per scontato che persone come Capogrosso conoscessero la storia delle discariche quando sono nate e perché, ma Boncoraglio non lo so perché la posizione di Boncoraglio non la conosco bene. Nel senso che, ripeto, è un po' confuso. Capisce? Io posso confondere Boncoraglio perché ci sono stati altri contatti per altre questioni". Come il Pubblico Ministero trasforma questa affermazione di Alemani? "Il reale contenuto delle discariche era patrimonio comune dei manager Capogrosso e

Boncoraglio".

Ora l'apice di questo metodo delle esemplificazioni necessariamente generalizzanti si raggiunge con il metodo Boncoraglio, di cui vi ha già parlato l'Avvocato Alecci, e sul quale non ritorno, ma capite che è un nonsenso pensare che un documento scritto da un soggetto terzo, la dottoressa Cattaruzza, che a undici anni di distanza gli viene chiesto conto di questo appunto, appunto che non dice assolutamente nulla rispetto alla condotta che avrebbe tenuto Boncoraglio, appunto del 2003, quindi di anni successivi all'imputazione. La dottoressa Cattaruzza viene in udienza, dice che Boncoraglio non ha mai parlato di informazioni false, non ha mai parlato di contraffazioni. Nessuno dice ciò. E questo è il metodo Boncoraglio.

Ripeto, ne ha già parlato l'Avvocato Alecci, quindi sul punto non ritorno, ma è un'altra ipotesi di esemplificazione necessariamente generalizzante. Partire da un appunto scritto da un terzo per inferire la condotta di Boncoraglio di tre anni prima.

Io ho provato a riprendere appunti della mia scrivania accatastati da anni, ma qualcuno di Voi è in grado veramente di capire il contesto e cosa c'è scritto? Figuriamoci a essere prova della condotta di un terzo.

Ora il problema qual è? Perché c'è il dibattito? Il dibattito c'è perché poi a un certo punto questo metodo delle esemplificazioni necessariamente generalizzanti diciamo si scontra con i dati di fatto; quando si ricorre a presunzioni, a semplificazioni probatorie, ahimè poi la verità viene fuori. E io dico che il Pubblico Ministero chiaramente non è riuscito ad adempiere all'onere probatorio rispetto ai sette punti che Vi rappresentavo. Mancata dimostrazione dell'evento di avvelenamento. Primo punto: l'evento di avvelenamento è stato provato? È stato provato come la Cassazione richiede che debba essere provato? No. La Cassazione dice: attenzione, l'avvelenamento reato di evento, se è nel momento consumativo

bisogna interrogarsi se, effettivamente considerata la pregnanza semantica del termine, c'è stato il pericolo. Ora, rinvio ovviamente alle memorie dell'Avvocato Accinni, a quelle che saranno le memorie dell'Avvocato Sassi, alla memoria già presentata dalla Difesa Solvay il 2 aprile del 2014. È chiarissimo, secondo me, dall'analisi di queste memorie che per parlare di avvelenamento è necessario che le acque siano destinate al consumo umano, mentre qui sono sempre state intese come destinabili al consumo umano, e questo non può essere.

Non ritorno, Presidente, su questi temi, perché sono già stati oggetto, volevo fare solo una semplice carrellata per dare l'idea di come sia mancato questo adempimento all'onere probatorio. L'acqua effettivamente destinata alla alimentazione ha sempre rispettato i limiti di potabilità. E questi sono dati che voi non potete non considerare nella Vostra decisione. A Spinetta Marengo non è mai e poi mai stato accertato un pericolo per la salute pubblica, nei limiti in cui questo pericolo va accertato, secondo ciò che dice la Corte di Cassazione, scientificamente accertato; e anche qua rimando alle memorie dei colleghi. Il metodo del consulente tecnico del Pubblico Ministero, professor Gilli, il metodo del *risk assessment*, è un metodo che non ha alcun tipo di fondamento scientifico, e ce lo ha detto l'Avvocato Accinni perché anticipa di diversi passaggi quel momento del pericolo. Fa una valutazione prognostica, non è un pericolo reale. E quindi già su questo per vedere se il Pubblico Ministero ha assolto all'onere probatorio bisogna verificare questi passaggi. E siamo ancora soltanto all'evento di avvelenamento. E poi c'è il tema della causalità. Il grande assente dall'istruttoria del Pubblico Ministero. Il tema della causalità non è mai stato portato all'attenzione della Corte da parte della Procura.

L'unico momento in cui la parola "causalità" compare nelle duecento pagine di memoria del Pubblico Ministero, è stato quando il Pubblico Ministero ha parlato

delle condotte di natura omissiva degli imputati. In questa parte cosa si dice? Su cosa vorrei far soffermare la Vostra attenzione? Il Pubblico Ministero dice: "Il sito è una gigantesca discarica a cielo aperto, si verifica un'imponente fenomeno di trasmigrazione eccetera, eccetera. In tali casi, cioè in tali casi di aggravamento dello stato di contaminazione c'è la concreta possibilità che l'omissione di coloro che hanno il controllo del sito apporti un contributo causale all'avvelenamento, e concorra perciò a cagionarlo". Questo è, diciamo, il primo brano, e - attenzione - si parla di possibilità, non si parla di necessità, c'è la possibilità.

Subito dopo il Pubblico Ministero afferma: "Perché l'omissione di una condotta sia causale rispetto all'evento - attenzione - occorre l'esistenza dei presupposti oggettivi del dovere di attivarsi, e che un dovere specifico sia posto da una norma avente forza di legge. Occorre cioè che esista un dovere di attivarsi in presenza di determinate situazioni, e che una di quelle situazioni si sia verificata nel caso concreto". Punto e stop. Cioè per il Pubblico Ministero la causalità del reato omissivo improprio si qualifica attraverso il mero riferimento alla condotta, cioè occorre l'esistenza dei presupposti del dovere di attivarsi, e che il dovere abbia forza di legge. Poi in tutte le sentenze della Cassazione, in tutti i manuali di Diritto Penale, nella scienza giuridica direi diffusa in tutti i Paesi occidentali, a questo passaggio segue la necessità, trattandosi di un evento, che si dimostri che la presenza della condotta doverosa omessa avrebbe impedito, secondo un giudizio controfattuale, l'evento. Cioè il Giudice dovrebbe porsi *ex post* e dire, con un giudizio controfattuale, cioè contro i fatti, cosa sarebbe successo se l'imputato avesse posto in essere la condotta doverosa omessa. L'evento si sarebbe verificato? L'esempio che si fa sempre è il più banale: il bagnino con la persona che sta annegando; se il bagnino si fosse tuffato per tempo avrebbe salvato la vecchietta o il bambino che stava affogando? Giudizio

controfattuale, ci si mette *ex post* e si dice cosa sarebbe successo se.

Voi di tutto questo non troverete niente nell'impostazione della Procura. La Procura con un tratto di penna annulla, vanifica il tema della causalità. E qui, Presidente, io non posso citare la giurisprudenza delle Sezioni Unite, l'ho scritta ma non la posso citare perché offenderei la Corte a fare citazioni di tale notorietà.

Qui c'è un problema di debolezza teorica dell'impostazione accusatoria. L'impostazione accusatoria manca di un anello essenziale, il nesso di causalità. Si doveva spiegare tutti i passaggi intermedi che dalla condotta attiva, o omissiva, hanno portato all'evento, e di tutto questo non c'è traccia. Anzi c'è traccia, possiamo dire, in positivo, cioè è stato dimostrato. Nonostante, ripeto, il problema non sia stato posto è stato dimostrato che questa causalità non c'è. Sempre Fiorucci, come vedete consulente del Pubblico Ministero, pagina 6, a proposito della mancata dimostrazione dell'effettivo dilavamento dei contaminanti presenti nelle discariche e nei terreni da parte dell'alto piezometrico. Ricordate uno di quei passaggi, l'alto piezometrico dovrebbe avere - nell'impostazione dell'Accusa - causato l'effettivo dilavamento.

Fiorucci: "L'alto piezometrico genererà altresì - e sta parlando qui in generale Fiorucci - conseguenze in relazione alla qualità delle acque sotterranee, in particolare opera una azione di dilavamento sui terreni altrimenti non saturi, provocando la messa in soluzione di sostanze eventualmente presenti. L'origine del cromo esavalente, attualmente riscontrato nelle acque sotterranee in più punti dello stabilimento e a valle e flusso dello stesso può essere ricondotta proprio all'azione dilavante. Occorrerebbe pertanto prendere in visione le eventuali analisi chimiche del suolo e delle parti insature dell'acquifero - questo è lo stesso brano che Vi ho detto prima - qualora siano state eseguite, e predisporre un mirato piano di caratterizzazione di tali matrici ambientali, onde verificare tale ipotesi", cioè è

un'ipotesi non verificata. È necessario procedere a questi accertamenti per poterla verificare.

Per comprendere, ancora pagina 7: "In modo esaustivo il fenomeno di inquinamento delle acque sotterranee è necessario realizzare una rete di punti di controllo", sempre Fiorucci. Al che l'Avvocato Santamaria giustamente nel controesame chiede: "Ma è stata fatta questa analisi?". "No, non l'ho fatta". Quindi quella è rimasta un'ipotesi. Perché non l'ha fatta il Pubblico Ministero?

Sempre a proposito di causalità l'altro passaggio di questi anelli causali intermedi che arrivano, o sarebbero dovuti arrivare dalla condotta all'evento. L'assenza di prova dell'omessa manutenzione della rete idrica, e quindi l'incertezza causale del rapporto di causalità tra le eventuali perdite e l'alto piezometrico. Vi ricordate? Il primo passaggio è: ci sono state le perdite? Qual è la causa delle perdite? E poi, se ci sono state hanno effettivamente causato l'alto piezometrico? Qui rinvio alla memoria dell'Avvocato Baccaredda. Esistono tutta una serie di prove su come la manutenzione della rete idrica nello stabilimento sia stata fatta. E quindi Voi potete cominciare ad eliminare mentalmente, tra le possibili cause dell'alto piezometrico, l'omessa manutenzione della rete idrica. Ce ne saranno altre di possibili cause, qualcosa è stato detto dai nostri consulenti, si è parlato di decorsi causali alternativi, cioè di possibili altre cause. Alternativi, cumulativi, non lo so, si è parlato della risalita dell'acqua dell'acquifero profondo, dell'effetto emungimento dei pozzi industriali. Chi sa cosa è successo. Non lo sappiamo perché nessuno ha inteso provarlo.

E poi andiamo invece alla ulteriore questione, sempre in questo ipotetico decorso causale a ritroso, cioè ciò che si dovrebbe provare, l'assenza. Qui siamo invece al punto del rapporto causale tra le condotte dei dirigenti. Vi ricordate, uno di quei tre

gruppi di condotte è il meccanismo causale che ha portato al evento avvelenamento.

Badate, io sono ancora qui a parlarvi di una prospettiva spersonalizzata, cioè sto seguendo il Pubblico Ministero sulla sua strada. Non sto andando ancora a verificare qual è stato il contributo di Boncoraglio. Qui siamo ancora molto tempo prima di arrivare al contributo di Boncoraglio. Siamo molto tempo prima, siamo ancora nella prospettiva spersonalizzata. Allora, Vi dicevo, qui noi dovremmo provare la causalità, ma la causalità tra cosa? I tre gruppi di condotte - scusate se li ripeto, ma è importante -: l'omessa manutenzione della rete idrica, l'omessa segnalazione agli organi competenti, la presentazione di documentazione falsa.

Allora, tra queste tre condotte, e la catena causale che Vi ha descritto il Pubblico Ministero, c'è un nesso di causalità? Noi possiamo dire che senza queste tre condotte, o senza soltanto una di queste, l'evento - gruppi di condotte, ancora non sto personalizzando - non si sarebbe verificato? Anche questo è sorprendentemente estraneo all'orizzonte della Procura. La Procura non si cura di provare, dimostrare, sostenere che se quelle condotte non si fossero verificate, o se si fossero verificate a seconda della loro descrizione come commissiva o omissiva, l'evento non si sarebbe verificato. Eppure è la questione cruciale, perché evidentemente senza questo manca il cuore del reato. Se avessero mantenuto la rete idrica si sarebbe verificato quel decorso? Se avessero comunicato agli enti si sarebbe verificato l'evento, o non si sarebbe verificato? Se avessero adottato le non meglio specificate cautele di cui parla il capo d'imputazione, si sarebbe evitato l'evento? Sempre dell'evento del 2008 stiamo parlando.

Ora, che questo sia un tema centrale nel Diritto Penale d'evento, di nuovo io su questo non posso insistere, nella memoria cito un passo di Corbetta, che è stato citato più volte dalla Procura, e anche dai colleghi per la verità. È un passo sulla necessità

della spiegazione causale nel reato omissivo improprio, con esplicito riferimento all'avvelenamento, cioè dice: quando bisogna provare che senza la condotta doverosa omessa l'evento non si sarebbe verificato, il Giudice deve dimostrare, deve fare ricorso a leggi scientifiche, generalizzazioni causali e quant'altro. Lo trovate, lo spiega benissimo, non lo ripeto qui.

Ora, signori Giudici, veramente possiamo pensare che queste siano le superfetazioni della Difesa? O non è un passaggio necessario per comprendere il quadro? Qui siamo al cuore del Diritto Penale d'evento. Non siamo alle superfetazioni della Difesa. Siamo al cuore di un modello costituzionale di illecito, un modello che ha appunto i cardini nella personalità. Noi dobbiamo individualizzare il rimprovero, e senza nesso causale il rimprovero non lo individualizziamo.

E arriviamo a Boncoraglio, perché in tutto ciò, scusate, ma ancora non si capisce quale effettivo contributo causale avrebbe dato Boncoraglio nell'ambito di uno di quei tre gruppi di condotte, perché a meno che non ce ne siano altre di possibili condotte, quale effettivo contributo Boncoraglio ha dato in quei tre gruppi di condotte? Perché, ripeto, o è un contributo commissivo, cioè hai interrato rifiuti, sversato veleni nelle falde; oppure è un contributo omissivo, cioè non hai impedito un evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire. Non voglio rifare il discorso, che altri hanno fatto, sull'obbligo giuridico, sull'assenza di obbligo giuridico di impedire l'evento in capo al responsabile del PAS, sul fatto che il PAS abbia solo poteri consultivi, che non abbia poteri di intervento. Non mi interessa questo discorso, cioè mi interessa moltissimo, ma ritengo che sia già stato fatto, e quindi non ci voglio ritornare, lo troverete nella memoria. Qui a me interessa soprattutto capire come il Pubblico Ministero ha ritenuto di individuare e di provare questo ipotetico contributo perché io, ripeto, di questo ipotetico contributo del dottor Boncoraglio io non trovo

traccia; se non nelle esemplificazioni necessariamente generalizzanti, di cui Vi parlavo prima. Io mi metto nei panni del Pubblico Ministero e dico: ma quali potrebbero essere i possibili contributi? Devo far questo per poter difendere Boncoraglio, cioè devo fare anche il Pubblico Ministero. Allora, o ha istruito delle decisioni, o ha contribuito fattivamente alla pratica attuazione di decisioni, o ha dato istruzioni alle società di consulenza ambientali per redigere piani, documenti che avessero un contenuto fuorviante, o ha cooperato in qualche modo nel nascondimento del problema della contaminazione. Fuori da questi quattro possibili contributi io non vedo cosa il dottor Boncoraglio può aver fatto. Ma è chiaro che di tutto ciò nel processo non c'è traccia, ma in ogni caso, anche se di tutto ciò vi fosse una minima traccia, è chiaro che non si potrebbe sfuggire al discorso sempre della verifica personalistica. Cioè cosa ha fatto Boncoraglio? Se non avesse fatto quella condotta l'evento, secondo tutta quella catena che Vi ho rappresentato, si sarebbe verificato oppure no?

Cosa avrebbe quindi dovuto provare l'Accusa rispetto a Boncoraglio? Che il suo contributo sarebbe stato un contributo rispetto alla scelta di non procedere all'attività di manutenzione della rete idrica. Cioè rispetto al primo gruppo di condotte se una partecipazione c'è stata si dovrebbe rintracciare in un concorso di qualunque natura, psichico, alla decisione di non fare manutenzione della rete idrica. Oppure, passo al secondo gruppo di condotte, la decisione di non comunicare agli enti il reale stato di contaminazione. E quindi ci dobbiamo chiedere: esiste agli atti una qualunque forma di contributo a questa decisione? Ammesso che una decisione ci fosse stata?

Terzo passaggio. Ha contribuito - e siamo al terzo gruppo di condotte - alla mancata adozione di rimedi atti a confinare la contaminazione? E poi - ultimo - ha selezionato i dati in sede di presentazione dell'autodenuncia e del cosiddetto piano di

caratterizzazione, in modo che non venissero portati all'Autorità dati fuorvianti? Sempre che in ipotesi lo siano stati naturalmente. Ma Voi non troverete negli atti di questo processo assolutamente nulla, nulla e poi nulla di tutto ciò.

Alla luce di tutto quello che è emerso al dibattimento il processo penale, in genere, ma soprattutto nei confronti del dottor Boncoraglio, non doveva neanche cominciare, non c'è la *notitia criminis*, non è che non sia stata provata la responsabilità penale, non c'è la *notitia criminis* rispetto a Boncoraglio. Non c'è neanche lo spunto investigativo.

Il nome di Boncoraglio in tutte queste udienze, non so quante sono a questo punto, è stato citato non più di dieci volte. E Voi nella memoria troverete tutte le volte in cui è stato citato, e Vi potrete convincere se in uno di quei passaggi c'è una prova di un rimprovero di qualunque natura che si possa muovere. Rimprovero, non solo giuridico, ma anche etico, morale. Nulla, di nulla. È citato solo ed esclusivamente, è menzionato solo ed esclusivamente per la posizione che occupava, posizione su cui si è già dilungato l'Avvocato Alecci. E poi, anche leggendo i documenti, ventitrè faldoni, oltre i venticinque CD sequestrati, anche lì Voi troverete nella memoria i riferimenti ai documenti nei quali effettivamente viene indicato il nome di Boncoraglio, e potrete valutare autonomamente se effettivamente il nome di Boncoraglio, associato a quella documentazione, dà anche solo un'indizio di un possibile reato.

Io credo che da questo punto di vista ciò che ha provato il Pubblico Ministero è contenuto in una sola paginetta, rispetto a Boncoraglio naturalmente. La paginetta 229 per l'esattezza, in cui si cita generalmente la funzione del PAS. Ma nulla in merito ad un possibile contributo di partecipazione né oggettiva né soggettiva.

E su questo io penso di non dover dire altro, passo però brevissimamente, è stato già

detto da tutti, al tema del dolo, e giustamente tutti i colleghi ritornano, e Voi dovete comprendere, lo dico soprattutto ai Giudici popolari, che questo è per noi un tema importante, perché il dolo è la massima manifestazione soggettiva al fatto, quindi è il massimo rimprovero che si muove a una persona nel nostro Paese: l'aver voluto qualcosa. Cosa dice il Pubblico Ministero su questo dolo?

Il Pubblico Ministero dice, e mi riferisco alla memoria, e va letto con attenzione perché, scusate, ma è davvero significativo: "L'imputazione volontaria è un'imputazione a titolo di dolo. Non è che io arriverò a sostenere che loro volessero avvelenare necessariamente la falda". Cioè non sostiene il Pubblico Ministero che gli imputati volessero avvelenare la falda. Lo dice lui, è scritto. "È un'imputazione a titolo di dolo eventuale, nel senso che è quella forma un po' più attenuata di dolo, se volete nel senso che - dice il Pubblico Ministero, e attenzione anche a questo passaggio - non abbiamo prove certamente che ci fosse la volontà di tenere un comportamento direttamente nocivo". Cioè non voglio avvelenare, non c'è prova che ci fosse la volontà di tenere un comportamento direttamente nocivo, ma c'è la consapevolezza che c'era un fenomeno di inquinamento in atto.

Attenzione, di inquinamento. Non uso il termine avvelenamento, lo dice il Pubblico Ministero con grande onestà intellettuale devo dire in questo passaggio. Cioè ci sta dicendo: non c'è la prova del dolo. Salvo poi rifugiarsi in una definizione di dolo eventuale diciamo così, non lo so, una sentenza delle Sezioni Unite del 1991 per il quale basterebbe anche soltanto la rappresentazione della mera possibilità dell'evento. Dopo di che io chiedo: ma di quale evento? Di quale evento stiamo parlando? Se non si rappresentava l'avvelenamento, di quale evento stiamo parlando? Quindi per il Pubblico Ministero gli imputati non volevano avvelenare la falda, conoscevano lo stato di inquinamento in atto, non conoscevano l'avvelenamento, e si

rappresentavano la mera possibilità dell'evento, che io dico a questo punto: io mi rappresento una cosa che conosco. Cosa conoscevo? L'inquinamento.

Ma scusate, per le stesse parole del Pubblico Ministero: ma dov'è il dolo qui? Il dolo è rappresentazione e volizione dell'evento, ma dell'evento congruente con il modello di reato, del fatto storico congruente con il modello di reato, quindi dell'avvelenamento. E allora fidatevi del Pubblico Ministero, qui il dolo non c'è.

È chiaro, ed io non ritorno sulla sentenza delle Sezioni Unite Thyssen, perché ci sono andati tutti i Difensori, e anche qui mi sembrerebbe di ripetere cose già dette, ma la lettura della sentenza delle Sezioni Unite in punto di dolo è lontana anni luce dall'impostazione teorica che il Pubblico Ministero ha dato in tema di dolo. E anche questo è sufficiente. Quindi in punto di Diritto siamo lontani da ciò che pretendono le Sezioni Unite in termini di volontà, e tutto quello che ha detto l'Avvocato Sassi. In punto di fatto è lo stesso Pubblico Ministero a dirci che non c'è la volontà, non c'è la rappresentazione dell'avvelenamento, c'è la rappresentazione di un inquinamento; che evidentemente non è sufficiente a supportare il dolo; ma direi forse neanche la colpa, rispetto all'evento di avvelenamento.

Quindi io su questa parte chiudo, lasciando il resto alla memoria, perché il tempo va veloce, e quindi vorrei invece occuparmi di un'altra questione. Chiudo semplicemente dicendo che il Pubblico Ministero, sempre per rifarmi alla sentenza delle Sezioni Unite, non è andato alla ricerca della volontà, e doveva andare alla ricerca della volontà se intendeva provare il dolo in questo processo.

Introduco però appunto un'altra questione, e la questione qui è quella relativa al cosiddetto piano di caratterizzazione. Badate bene, io di questo discorso del piano di caratterizzazione parlo solo ed esclusivamente perché è rimasto l'ultimo tema diciamo inesplorato da parte della Difesa Ausimont. Ma di nuovo questo piano di

caratterizzazione in che rapporto sia con la dinamica causale che Vi ho rappresentato, e cosa c'entri il piano di caratterizzazione rispetto a Boncoraglio, io non lo so.

Boncoraglio, ma direi nessuno degli assistiti Ausimont, ha nulla a che fare con il piano di caratterizzazione; che io chiamo adesso piano di caratterizzazione, ma dovrete avere la pazienza di ascoltarmi ancora un po' perché quello che intendo dire è che in realtà questo non è un piano di caratterizzazione, ma ci arriveremo per gradi.

Secondo il Pubblico Ministero, l'autodenuncia è del marzo 2001, e la relazione tecnica presentata poi successivamente, il cosiddetto piano di caratterizzazione, sarebbe stato il peccato originale della procedura di bonifica del sito di Spinetta Marengo. E sarebbe stato l'origine di un *modus operandi* volto ad ostacolare l'intervento, piuttosto che a risolvere i problemi.

Io su questo Vi segnalo la assoluta erroneità della tesi del Pubblico Ministero, e Vi spiego perché, su quale punto specifico. Fa parte sempre di quell'idea della semplificazione, della generalizzazione, dell'eliminare le complessità. Qui purtroppo il tema è estremamente complesso.

La Procura dice: "La società in ottemperanza formalmente all'obbligo di legge presenta quella autodenuncia, questo perché il Decreto Ronchi aveva stabilito per il passato obblighi di autodenuncia da parte dei proprietari dei siti contaminati, a prescindere che fossero o meno gli autori dell'inquinamento.

Cosa sta dicendo la Procura? Sta dicendo che Ausimont era tenuta, perché c'era un obbligo di legge con l'entrata in vigore del Decreto Ronchi, ad effettuare quell'autodenuncia, cioè quell'autodenuncia era obbligatoria. "Perché in definitiva il Decreto Ronchi - dice la Procura - si applicava retroattivamente a chi era proprietario di un sito contaminato, inquinato, a prescindere dal fatto che fosse o no l'autore di quell'inquinamento". Cioè in definitiva, secondo il Pubblico Ministero, Ausimont era

tenuta, aveva un obbligo di legge ai sensi del Decreto Ronchi di fare questa autodenuncia. Non è vero. Questo non è vero. Vi spiegherò tra un secondo perché.

A seguito di questa autodenuncia, che secondo il Pubblico Ministero conterrebbe documenti, dati e analisi fuorvianti, vi sarebbe stata, - che cosa? -, non si capisce se è definibile in termini di causalità. Diciamo ci sarebbero stati degli effetti. Questi effetti quali sono? L'inserimento nella posizione numero 36 della procedura di bonifica. E quindi se invece aveste dato dati corretti - dice il Pubblico Ministero - forse la posizione sarebbe stata diversa. Cioè questi sono gli effetti di questa diciamo comunicazione di notizie fuorvianti. E poi - secondo possibile effetto - la bonifica avrebbe seguito il percorso della disciplina riservata ai siti di interesse nazionale. Quindi due possibili effetti.

Ripeto, nulla viene detto rispetto all'avvelenamento, cioè io sinceramente non l'ho capito, ma lo dico seriamente, se questa presentazione di questa documentazione asseritamente falsa, c'entri o no con l'avvelenamento. Io non l'ho capito perché una relazione causale non viene mai asserita, non viene mai affermata, e benché meno naturalmente viene mai dimostrata. Perché, secondo me, ripeto, proprio la logica della causalità, il fatto che ci troviamo in Diritto Penale in un reato d'evento, non è entrato nella prospettiva del Pubblico Ministero. Siamo rimasti, come quel brano che vi ho letto, ci si ferma all'obbligo. Basta l'obbligo per aver cagionato l'evento. Ma non è così. Allora di cosa ci occupiamo qui?

Noi parliamo di imputati Ausimont, quindi noi parliamo di soli due atti: l'autodenuncia del marzo e la relazione tecnica chiamata "piano di caratterizzazione", questa del maggio 2001. Questi sono gli unici atti che vengono fuori dalla gestione Ausimont. Secondo il Pubblico Ministero la redazione di questa documentazione, asseritamente falsa, sarebbe indice della prova del dolo. Di nuovo io chiedo: ma dolo

di che cosa? Dolo di avvelenamento, dolo di inquinamento, dolo di contaminazione, dolo di falsità? Cioè è dolo perché c'è il dolo di falso?

Questa è tutta un'area nebulosa nella quale è veramente difficile fare chiarezza anche concettuale, perché se Voi leggete per esempio pagina 54 della trascrizione del 25 giugno 2014, a proposito di dolo qua si dice: "Queste falsificazioni la dicono lunga sull'atteggiamento che gli imputati hanno tenuto nei confronti del fenomeno dell'inquinamento, la dicono lunga sul fatto se avessero sposato o meno a titolo consapevole, e quindi a titolo di dolo, la condotta in esame". Ma quale condotta? Cioè cos'è doloso? Questo sarebbe prova del dolo dell'avvelenamento, o stiamo parlando di un dolo così, cioè del dolo di falsificazione? Perché la falsificazione non è nulla in questo processo. In questo processo conta l'avvelenamento.

Quello che intendo dimostrare, nel tempo che mi rimane, sono i seguenti passaggi. Primo, in capo ai dirigenti Ausimont, differentemente da quanto affermato dalla Procura, non poteva essere configurato alcun dovere giuridico di bonifica, perché il procedimento ordinario di bonifica, introdotto dal Decreto Ronchi all'articolo 17 comma 2, descriveva, stabiliva esclusivamente un obbligo per condotte di inquinamento poste in essere successivamente all'entrata in vigore del decreto, e del decreto poi attuativo del 1999. Noi ci troviamo in un contesto di contaminazione storica. Noi quindi abbiamo a che fare con un proprietario di un sito contaminato in epoche pregresse. Quello che invece fa Ausimont è una procedura volontaria di bonifica, prescritta dal Decreto Ronchi all'articolo 17 comma 13 bis. Troverete tutti i dati in memoria con le disposizioni pertinenti.

A fronte della natura volontaria - questo è il terzo passaggio che dimostrerò - del procedimento, questa documentazione era finalizzata a fornire un impulso alla procedura di bonifica volontaria. Impulso quindi rispetto all'attivazione di un dialogo

con gli enti, che avrebbe poi portato alla bonifica. Questo documento, e questo è il quarto passaggio che intendo dimostrare, denominato "piano di caratterizzazione" dello stabilimento di Spinetta Marengo, non è in realtà un vero e proprio piano di caratterizzazione. Tenete conto che noi siamo in un momento in cui sono entrate queste norme, norme del Diritto Penale dell'Ambiente in Italia, potete immaginare la confusione interpretativa in cui si trovavano le aziende, e le persone fisiche che dovevano interpretare questi dati; chiamano questo documento piano di caratterizzazione, ma in realtà non è un piano di caratterizzazione, come vedremo, leggendo alcuni passaggi.

Infatti il vero e proprio piano di caratterizzazione cos'è? Il piano di caratterizzazione è il primo atto ufficiale della procedura ordinaria di bonifica, che avviene a seguito della definizione dell'obbligo di bonifica. Quindi, nel nostro caso, nel 2003.

Questo documento, erroneamente definitivo piano di caratterizzazione - e sono al quinto passaggio - si colloca invece all'interno della procedura volontaria. Su cui ritornerò tra breve. E nel merito, in ogni caso, questo documento aveva un grado di approfondimento congruente con quella che era la funzione di questo documento.

Non contiene invece alcuna delle falsificazioni e delle omissioni che ci attribuisce il Pubblico Ministero, e falsificazioni che o non sussistono, o come dire la nostra tesi è: non ci sono delle falsificazioni, degli altri dati che il Pubblico Ministero ritiene falsi, o rispetto ai quali ritiene che ci siano omissioni, vedremo invece che sono esattamente corrispondenti ai dati che si avevano a disposizione ai tempi. E in ogni caso, rispetto ad altra ipotesi ancora, vedremo che non hanno avuto particolare rilievo ai fini della definizione dello stato di contaminazione del sito.

Ovviamente - il tema l'ho già più volte rappresentato - nessuno mai è venuto a dirci in questo procedimento - sempre riferito dal versante dell'Accusa - che questo

documento abbia avuto un'efficacia causale rispetto all'evento di avvelenamento.

Cioè la prova tra questo documento e l'evento di avvelenamento non solo nessuno l'ha mai data, ma non l'ha mai neanche teorizzata.

Ultimo passaggio. Quei documenti, questi documenti, e la procedura volontaria di bonifica, dimostrano il contrario della tesi del dolo, perché - lo spiegherò tra un momento - la società si trova, i dirigenti si trovano ad un certo punto a scegliere, con il Decreto Ronchi, se seguire la strada della procedura volontaria, oppure star fermi, perché la legge dava la possibilità di stare fermi. State fermi, o seguite la procedura volontaria. Che cosa fanno i dirigenti Ausimont? Alzano la manina e dicono: fermi, fermi, fermi, noi ci siamo, noi facciamo la procedura volontaria, perché il nostro sito è un sito contaminato. Attirano l'attenzione dell'Autorità, si autodenunciano, alzano la bandiera rossa dicendo: attenzione che è contaminato; e oggi, a distanza di quindici anni, il Pubblico Ministero viene a dire che questa è la prova del dolo dell'avvelenamento? Ma, scusate, Voi avete mai visto in un film, o in qualunque altra finzione letteraria, un avvelenatore che avverte che sta avvelenando? Scusate, ma quando mai?

Con l'entrata in vigore del Decreto Ronchi, e guardate il contesto qua è importante, perché noi ci troviamo oggi a discutere di fatti che avvenivano in un contesto peculiare. L'Italia è stata in enorme ritardo rispetto al problema della tutela dell'ambiente, e diciamo i primi e veri obblighi di bonifica si pongono nel nostro Paese con l'introduzione del Decreto Ronchi, e meglio ancora con il regolamento attuativo entrato in vigore il 25 ottobre del 1999. Con questi provvedimenti normativi nascono in Italia i doveri di bonifica, di informazione e di intervento. Ora questi provvedimenti quindi diciamo rappresentano, nel nostro Paese, veramente lo spartiacque, cioè tra la disciplina precedente e un nuovo mondo se vogliamo, e il

mondo in cui subentrano doveri di natura pubblicistica di procedere alla bonifica di un sito inquinato, un approccio di tutela dell'ambiente integrato, non la singola matrice, ma globale. Ora dicevo dei due procedimenti di bonifica.

Questo, signor Presidente, signori Giudici, è fondamentale, ed è un tema che ancora, con questa strategia della semplificazione, non è stato neanche introdotto, accennato.

Ma che a mio modo di vedere è evidente, per altro è supportato dal testo delle norme, dalla dottrina dell'epoca e dalla giurisprudenza dell'epoca. Procedimento ordinario di bonifica, articolo 17 comma 2, la norma dice: chiunque cagiona l'inquinamento. Si riferisce quindi a chiunque cagiona l'inquinamento dopo l'entrata in vigore del Decreto, e in particolare il Decreto del 1999. Ripeto, Ronchi più Decreto attuativo.

Badate bene che la stessa nozione di inquinamento è del Decreto, cioè inquinamento come superamento dei limiti è del Decreto. Chi cagiona l'inquinamento, chi supera i limiti entra in un procedimento obbligatorio di bonifica, entra in un procedimento in cui ci sono degli obblighi di fare molto stringenti, con delle scadenze procedurali che avvengono sotto il controllo della Pubblica Amministrazione. Entro quarantotto ore dal superamento si deve segnalare di aver cagionato l'inquinamento.

Poi c'è il procedimento volontario di bonifica, prescritto questo all'articolo 17 comma 13 bis, sempre del Decreto Ronchi. Questo procedimento volontario è attivabile da parte dei soggetti che la legge definisce "interessati". Quindi non chiunque cagiona l'inquinamento, ma i soggetti interessati. Ed è volta a rimediare vuoi a situazioni di inquinamento attuali, poste in essere dal proprietario non colpevole. Cioè ci si trova sul sito nel quale ci sono problemi di inquinamento, non cagionati dal proprietario, il proprietario alza la mano e dice: attenzione, perché qui c'è un fenomeno di inquinamento in atto, che non dipende da me. Inquinamento che avviene oggi, adesso. Oppure - ed è il nostro caso - a situazioni di inquinamento

pregresse, poste in essere o dal proprietario colpevole o dal proprietario non colpevole. Cioè anche il proprietario colpevole, dopo il Decreto Ronchi, ha la possibilità di alzare la manina. Perché? Ci si chiede questo: perché questa previsione di favore anche per il proprietario colpevole? È chiaro qual è la *ratio*. La *ratio* è: venite alla scoperta, venite fuori, perché se vi incentiviamo a venire fuori scopriremo quali sono le situazioni di contaminazione pregressa. E quindi è una normativa premiale per chi alza la manina. Di tutto questo Voi ovviamente non avete sentito parlare in questo processo. Vi è stata rappresentata la soluzione piatta dell'obbligo di bonifica.

I tratti salienti li troverete nella memoria, a me interessa qui dirvi appunto quali sono le caratteristiche di questo procedimento volontario, perché noi ci situiamo in questo procedimento volontario, noi abbiamo una situazione di contaminazione storica. Entra in vigore il Decreto del 1997, nel 1999, il 25 ottobre, il decreto attuativo, il regolamento attuativo, e a quel punto diciamo: sì, noi vogliamo beneficiare della procedura di favore, e alziamo la mano. Qual è il procedimento volontario? Nasce, con una comunicazione alla Regione, alla Provincia e al Comune, dello stato di inquinamento con allegata documentazione tecnica. Questa qui. Quello chiamato "piano di caratterizzazione" era la documentazione tecnica che bisognava allegare nell'ambito del procedimento volontario di bonifica. Non c'è termine per farlo. Cioè questo procedimento volontario non ha un termine, il termine ce l'ha il procedimento obbligatorio (quarantotto ore dall'evento diciamo di inquinamento).

Però - ecco la previsione di favore di allora - se voi imprese fate questa denuncia prima del 31 marzo del 2001 (termine prorogato, si arriva poi a questo 31 marzo dopo un po', come sappiamo) allora potete beneficiare del fatto di attendere che la Regione fissi la data di decorrenza dell'obbligo di bonifica. A partire dal quale, poi,

si computano i termini per la presentazione del vero piano di caratterizzazione.

Cosa succede infatti nell'aprile del 2003? La Regione fissa la decorrenza dell'obbligo di bonifica. Chi avviava volontariamente la procedura di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale e dell'articolo 17 comma 13 bis quindi era esonerato dalla presentazione del piano di caratterizzazione entro trenta giorni, ossia i termini più ristretti previsti nel procedimento ordinario.

Quindi - conclusione - alla luce del Decreto Ronchi non c'era un dovere di bonifica per Ausimont. Noi entriamo nel procedimento volontario. È pertanto scorretta l'operazione del Pubblico Ministero che riconduce gli atti preparatori del procedimento volontario di bonifica nei binari del procedimento obbligatorio, asserendo che noi avevamo il dovere di bonifica, e siccome dovevamo dire qualcosa abbiamo detto delle falsità. Non è così, noi potevamo star fermi. Potevamo stare fermi, abbiamo alzato la mano perché abbiamo ritenuto di avviare la bonifica. E infatti nella lettera di autodenuncia non c'è scritto che producevamo cioccolatini.

Ci sono undici passaggi nei quali sinteticamente, poi si rimanda al documento tecnico, si riferiscono tutti i problemi di contaminazione del sito. Ora io non vorrei che il Pubblico Ministero abbia proposto - senza dircelo - una lettura retroattiva dell'obbligo di bonifica. Cioè che il Pubblico Ministero ci abbia detto: è vero che la norma dice chiunque cagiona l'inquinamento, ma siccome tu l'hai cagionato nel passato allora a te si doveva applicare la procedura obbligatoria.

Io non credo perché una persona di sensibilità giuridica, come il nostro Pubblico Ministero, di cultura giuridica non può sostenere una cosa di questo genere, e infatti non l'ha sostenuta. Perché sostenere l'applicazione retroattiva di un dovere di bonifica vuole dire andare contro ai principi fondamentali nel nostro ordinamento giuridico.

Pensate - per fare un esempio - all'evoluzione che ha avuto l'utilizzo delle macchine, gli Euro 3, gli Euro 4, gli Euro 5 e gli Euro 6, ad un certo punto si impongono progressivi limiti all'inquinamento da parte delle autovetture, e quindi noi compriamo macchine che hanno sempre meno portata inquinante. Giusto? Però ognuno di noi ha inquinato, perché quando non c'era l'Euro 1, 2, 3, 4 e 5, quando c'era l'Euro 1 si inquinava di più di quando c'era l'Euro 6. Non so ora a che numero siamo arrivati. Giusto?

Allora, applicare retroattivamente il Decreto Ronchi sarebbe come dire ad ognuno di noi: paga per i danni che hai cagionato all'ambiente quando hai comprato la macchina Euro 1, o Euro 2, e oggi invece si utilizzano le macchine Euro 3, Euro 4, Euro 5 e Euro 6. Mi spiego? Cioè vorrebbe dire applicare retroattivamente un dovere che lo Stato impone soltanto da un certo momento in avanti. Tutti noi abbiamo inquinato, e certo non siamo tenuti oggi a pagare i danni all'ambiente che abbiamo fatto utilizzando macchine che allora si potevano utilizzare.

Quindi su questo io argomento utilizzando diversi temi, diverse questioni. La prima è il dato letterale, cioè l'articolo 17 comma 2 dice "chiunque cagiona il superamento di cui al comma" eccetera, eccetera "è tenuto a procedere". Chiunque cagiona, cioè si riferisce chiaramente ad una condotta che parte da un momento successivo all'introduzione del decreto, e infatti la dottrina dell'epoca, che io riporto nella memoria, dice ad esempio: "Il siffatto riferimento a chi cagiona deve essere interpretato stante l'inequivoco tenore letterale a fatti commessi dopo l'entrata in vigore del Decreto Ronchi". E così via altre fonti che citiamo nella memoria.

È chiaro che il Legislatore che avesse voluto applicarlo retroattivo lo avrebbe dovuto indicare. Ma indicandolo, mi insegnate, si sarebbe esposto a tutta una serie di questioni di costituzionalità, oltre che di riferimenti alla Corte Europea dei Diritti

dell'Uomo, alla Corte di Giustizia, che pure sono puntualmente citati nella mia memoria. E, dicevo, il dato testuale è chiaro perché, ad esempio, la norma sulla procedura di inquinamento volontaria, l'articolo 9 del Decreto Ministeriale 471 del 1999, cioè del Decreto attuativo, dice: "Prevede un procedimento volontario da avviare entro il termine prorogato fino al 31 marzo, stabilisce che il medesimo - cioè il procedimento volontario - non è applicabile in relazione alle situazioni di inquinamento e di pericolo concreto e attuale di inquinamento, derivante da eventi accidentali verificatisi in data successiva all'entrata in vigore del regolamento". Cioè in data successiva all'entrata in vigore non si applica più il procedimento volontario, ma si applica quello obbligatorio. E così via tutta una serie di altri riferimenti testuali. D'altra parte, signor Presidente, il procedimento obbligatorio prevede dei termini che sono inconcepibili da rispettare in chiave retroattiva. Cioè il procedimento volontario prevede, ad esempio, come dicevo prima, che il responsabile deve utilizzare il termine di quarantotto ore, successive all'evento, per denunciare. Ma scusate, come fa ad applicarsi questo termine delle quarantotto ore successive retroattivamente? È inconcepibile. Ma questo, ripeto, non lo dico io, lo dicono gli studiosi che si sono occupati della materia. Lo dice il TAR, che cito.

Il TAR Lombardia, proprio con riferimento ad un caso sottoposto all'attenzione nel 2000, dice che ritiene fondato il motivo di ricorso sostenendo che la precedente amministrazione ha dato un'applicazione retroattiva dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 22 del 1997. E così via, troverete tutti i riferimenti nella memoria che Vi presenterò.

Ora, conclusione su questo punto. I fenomeni di contaminazione occorsi presso il sito di Spinetta Marengo, così come sono stati tra l'altro prospettati dall'Accusa nel periodo oggetto di contestazione nei confronti dei dirigenti Ausimont, si

caratterizzano per essere stati provocati da azioni sorte e concluse prima dell'introduzione del Decreto Ronchi e del Decreto Ministeriale attuativo. Quindi sono collocati nel passato. Certo gli effetti persistono, ma non è questo il tema in questo momento, perché la norma si riferisce a chiunque cagiona l'inquinamento. Gli effetti sussistono, si estrinsecano gli effetti in un superamento dei limiti tabellari, e questa è la ragione per la quale, dopo l'introduzione del decreto, Ausimont fa l'autodenuncia, proprio perché si superano i limiti tabellari. E questa è in pieno la *ratio* del procedimento volontario.

Ora pensare, ripeto, che questa possa essere la prova del dolo francamente è contrario davvero alla logica. Se avessero voluto avvelenare avrebbero taciuto, avrebbero aspettato e avrebbero taciuto. Avrebbero aspettato che qualcuno bussasse alla porta dicendo: ma per caso il vostro sito è contaminato? Invece no, hanno alzato la mano, hanno suonato il fischiotto, hanno alzato la bandierina. Dite quello che volete, ma il senso è: hanno attirato l'attenzione con il procedimento volontario; dimostrando non di volerlo occultare, ma viceversa di voler procedere nel senso auspicato dal Decreto, e quindi di una tutela dell'ambiente. Scorro le cose che rimanderò alla memoria.

La Corte d'Assise alle ore 13.35 dispone una breve sospensione dell'udienza.

Alle ore 13.50 riprende l'udienza e si procede come di seguito.

PRESIDENTE - Intanto che abbiamo sospeso, alla prossima udienza chi parlerà?

L'Avvocato Bolognesi è l'unico che può? Quindi alla prossima udienza del 10 di novembre parla Pulitanò e Santamaria?

*(seguono accordi tra la Corte e le Parti in merito al calendario delle prossime udienze)*

PRESIDENTE - La Difesa Solvay, ripeto, aveva il mese di novembre per parlare, che sono il 10, il 17 e il 24. Ne parliamo dopo perché non voglio interrompere troppo l'arringa dell'Avvocato Centonze, comunque riflettete sul fatto che non è scontato che avete una giornata a testa assolutamente, l'unica cosa che non è scontata. Prego Avvocato.

AVV. CENTONZE - Dopo avere esaminato quindi il quadro normativo, ed avere compreso il vizio di origine dell'impostazione accusatoria, rispetto alla doverosità dell'autodenuncia, spenderò proprio giusto qualche minuto per cercare di capire cosa è successo nel nostro caso, in modo che sia chiaro come si colloca questo documento in quel passaggio delicatissimo della procedura. Delicatissimo alla luce di quello che è stato detto nel procedimento naturalmente. E quindi diciamo l'alternativa tra inerzia e azione viene scelta da Ausimont con l'azione, autodenuncia. Come avviene l'autodenuncia? Avviene nei termini previsti dalla normativa, ed avviene il 28 marzo del 2001. Il 28 marzo del 2001 viene presentata alle Autorità l'autodenuncia, che è questa qui, viene presentata all'Amministrazione Provinciale, alla Regione Piemonte e al Comune. Nell'autodenuncia appunto si segnala, come dicevo prima, di aver riscontrato, a seguito di verifiche la presenza di concentrazioni di metalli, solventi clorurati, volatili, cloruri eccetera, eccetera, tali da determinare il superamento. E quindi di voler attivare le procedure di bonifica previste dall'articolo 9, comma 1 del Decreto Ministeriale 471 del 1999, cioè il regolamento attuativo.

Il secondo passaggio è la Regione. La Regione Piemonte il 26 aprile del 2001 scrive una nota indirizzata a tutti coloro i quali avevano avviato volontariamente il procedimento di bonifica. E questo accade perché ai sensi dell'articolo 9 la

competenza alla determinazione della decorrenza dell'obbligo di bonifica è della Regione, essendo la stessa attinente alla programmazione e pianificazione della materia. Cosa accade poi? Accade che naturalmente la Regione fisserà la decorrenza dell'obbligo di bonifica, che per noi avviene nel 2003.

Il 16 maggio del 2001, in conformità sempre all'articolo 9, Ausimont invia il documento denominato "piano di caratterizzazione", che è questo qui, e quindi la relazione, questo documento, costituisce la relazione tecnica descrittiva che segue all'autodenuncia, cioè autodenuncia/relazione tecnica descrittiva. Qui è chiaro che, dicevo, c'è un errore. C'è un errore perché viene chiamato "piano di caratterizzazione", ma vedremo poi perché lo definisco un errore.

Infine la procedura si chiude per Ausimont il 21 maggio del 2001, quando Ausimont conferma alla Regione l'adesione ai contenuti dell'articolo 9 comma 3, e quindi dichiara di restare in attesa da parte della Regione della decorrenza dell'obbligo di bonifica. Cioè noi diciamo, conformemente alla normativa amministrativa: ci autodenunciamo, questo è il supporto tecnico alla nostra autodenuncia, diteci che cosa dobbiamo fare. In quel momento Ausimont si spoglia del governo del procedimento. Dicevo, che questo di conseguenza non può essere considerato un vero e proprio piano di caratterizzazione. Il piano di caratterizzazione è quello che viene presentato a seguito della decorrenza dell'obbligo di bonifica. E d'altra parte ai sensi dell'articolo 10 comma 2 del Decreto Ministeriale Ausimont era esonerata dal presentare il piano di caratterizzazione entro i termini previsti, proprio perché aveva avviato volontariamente la procedura, cioè l'aspetto premiale. Se avvii la procedura entro il 31 marzo del 2001 non devi presentare il piano di caratterizzazione nei termini previsti. Ora, perché dico che questo documento non è in realtà il piano di caratterizzazione che si deve fare all'esito quando la Regione fissa il termine per la

decorrenza? Basta scorrerlo il documento, io Vi segnalo dei passaggi, e in particolare modo Vi segnalo la lettura di pagina 1, di pagina 2 e infine la lettura di pagina 49.

A pagina 1 al paragrafo "relazione di sintesi" si dice: "Il presente rapporto costituisce la relazione tecnica descrittiva che accompagna la comunicazione agli enti di riferimento, Comune di Alessandria, Provincia di Alessandria, Regione Piemonte, della situazione di inquinamento rilevata, nonché degli interventi di messa in sicurezza adottati in corso di esecuzione, per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente". Queste parole sono di fatto il testo dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale. Quindi espressamente ci si rifà alla procedura volontaria.

Il carattere preliminare del documento, e quindi l'ambito della procedura volontaria, è ancora previsto, diciamo si desume chiarissimamente anche a pagina 2, dove si dice che "l'attività di indagine viene definita una prima caratterizzazione di massima del sottosuolo". E infine, a pagina 49 c'è tutto, diciamo il programma, cioè si dice "il documento ha carattere preliminare, poi ove in conseguenza di questa caratterizzazione di massima si tratterà di: realizzare nuovi punti di controllo" eccetera. A pagina 49 trovate tutto il programma dei futuri adempimenti, per un ulteriore chiarimento rispetto a questo approccio assolutamente preliminare contenuto nella relazione tecnica. Quindi, in conclusione, questo non è un piano di caratterizzazione, manca infatti della parte essenziale del piano di caratterizzazione, che è il piano di investigazione iniziale. Parte essenziale alla luce di nuovo della normativa, è sempre il Decreto Ministeriale che stabilisce quali sono gli elementi del piano di caratterizzazione. E il piano di caratterizzazione, ripeto, è quello che deve essere presentato con la decorrenza dell'obbligo di bonifica. E questo di investigazione iniziale è l'elemento centrale del piano di caratterizzazione.

È l'elemento centrale perché diciamo è la parte del piano di caratterizzazione che

contiene il progetto delle indagini, le analisi del suolo e delle acque sotterranee, e diciamo costituisce il momento culminante, perché solo l'esito delle indagini ambientali eseguite sul sito consente l'effettiva caratterizzazione delle contaminazioni e la formulazione di un modello concettuale definito. Quindi in assenza di un piano di investigazione iniziale non c'è un piano di caratterizzazione. Ma c'è una relazione tecnica, che è quella che noi presentiamo a seguito dell'autodenuncia.

Tutto questo lo dico per due ragioni, come già ho cercato di spiegare: perché si inquadri correttamente questo procedimento come procedimento volontario, e perché allo stesso tempo si comprenda che è necessario inquadrare quel documento sempre nella logica dei decorsi causali, cioè cosa sarebbe successo se anche questo documento avesse contenuto i dati che il Pubblico Ministero ritiene mancanti?

Poi nella terza parte della mia discussione - che non farò oralmente, ma che rinvio al testo scritto - noi dimostreremo punto per punto che queste omissioni in realtà non ci sono. Ma io adesso Vi dico: immaginiamo che ci siano delle omissioni, allora io vorrei sottolineare la prospettiva di nuovo del controfattuale, cioè la prospettiva della verifica causale, cosa sarebbe successo se veramente si fossero manifestate, in quel piano, in quella relazione, tutte le criticità che il Pubblico Ministero ritiene invece che non siano state manifestate? Il Pubblico Ministero non svolge un'argomentazione di questo genere? Il Pubblico Ministero non fa questa verifica controfattuale.

Allora proviamo a farla noi, e la nostra conclusione è che le omissioni, le pretese omissioni, le ipotizzate omissioni non hanno inciso in nessun modo sul procedimento di bonifica, dando semplicemente, semmai c'è uno scostamento temporale di quattro mesi (la differenza tra il primo e il secondo scaglione, come vediamo), e in ogni caso risulta del tutto destituita di fondamento l'idea che le cose sarebbero andate

diversamente se fosse stato inserito tra i siti di interesse nazionale.

Rispetto alla prima questione. L'autodenuncia abbiamo detto viene fatta entro il 31 marzo la Regione avvia il procedimento finalizzato a definire i termini di decorrenza, la Regione Piemonte nel febbraio del 2002 stabilisce l'ordine temporale degli interventi di bonifica per i siti nei quali è stata fatta la notifica, appunto l'autodenuncia, e stabilisce un ordine di rischio decrescente, di cui ha parlato anche il Pubblico Ministero. Organizza questa procedura, secondo tre scaglioni, numericamente omogenei a distanza di quattro mesi l'uno dall'altro, quindi quattro mesi dopo il primo dicembre del 2002, e quindi siamo al primo aprile del 2003, e poi quattro mesi dopo, e ancora quattro mesi dopo.

Ausimont viene collocata nel secondo scaglione, quindi decorrenza obbligo di bonifica dal primo aprile del 2003. Quindi rientriamo in quello scaglione. Trentaseiesimo posto dice il Pubblico Ministero, è vero, ma non cambia, perché la questione è in quale scaglione entri, non se sei al trentaseiesimo posto.

Ora perché dico che questo è del tutto irrilevante ai fini diciamo dei tempi della bonifica? Non stiamo parlando ancora di reato, vi prego di tenere in considerazione questo. Seguiamo il Pubblico Ministero in questa prospettiva, ma non stiamo parlando del reato di avvelenamento, qui stiamo parlando di altro. Però lo seguiamo e ci difendiamo anche su questo.

Tre ordini di ragioni, dicevo. La valutazione compiuta dagli enti locali non si fondò tanto su questo documento, quanto su un modulo prestampato. Lo vedremo tra un momento. Quindi cosa era contenuto qui dentro tutto sommato, ai fini della collocazione nel primo o nel secondo scaglione, cambiava relativamente. Come dicevo prima, non contava tanto la posizione, ma la collocazione nello scaglione, cioè non importava il numero 36, ma la collocazione nello scaglione primo o secondo, e a

tutto concedere, se ci avessero collocato nel primo scaglione, la decorrenza dell'obbligo di bonifica sarebbe stata anticipata di quattro mesi.

Rispetto al primo tema, cioè su cosa si fondava la valutazione degli enti, qui io rimando semplicemente a ciò che ha affermato Maffiotti, su per altro controesame credo dell'Avvocato Bolognesi. Cioè Maffiotti precisava che la definizione dell'ordine di priorità si basò su un modello prestampato allegato alla determina regionale, non tanto sulla relazione tecnica. "E quindi - dice Maffiotti - sono dichiarazioni delle aziende su situazioni molto generiche. Tant'è che ai primi livelli, a livelli più alti di rischio, ci sono aziende conclamate, cioè diciamo aziende con bonifiche in corso. L'indice di rischio dipendeva dalle risposte che erano state fornite a questo questionario, cioè al questionario del modulo prestampato. E quindi nulla ha a che vedere con la situazione specifica, il sito specifico, se non altro dal punto di vista dell'indagine. Il piano di caratterizzazione non è rappresentato, i dati erano sommari in quella data".

Quindi Maffiotti ci dice in definitiva che nei primi livelli ci sono situazioni di bonifica già in stadio avanzato, a prescindere dalle caratteristiche del sito. Perciò il Pubblico Ministero ci ha parlato, in maniera suggestiva dei punti vendita carburante. Evidentemente i punti vendita carburante che ha indicato erano nelle liste di priorità, in virtù di situazioni di bonifiche in stato avanzato. L'indice di rischio non era calcolato sui dati del cosiddetto piano di caratterizzazione di cui alla relazione tecnica, ma era calcolato, era individuato sulla base del modulo prestampato, e in ogni caso non aveva nulla a che vedere con la situazione del sito specifico. Questo ce lo dice Maffiotti.

Seconda questione. La rilevanza dello scaglione di appartenenza al fine dell'individuazione del termine di decorrenza della bonifica. Anche qua io rinvio

prevalentemente a quello che diceva Del Frate, perché Del Frate nella consulenza dice: guardate che una volta collocate nello scaglione la posizione non cambia; quindi era indipendente dalla posizione in graduatoria, se si era collocati nel secondo scaglione l'obbligo decorreva dai quattro mesi successivi, quindi dal primo aprile, piuttosto che dal primo di dicembre. Quindi se un'influenza c'è stata in termini temporali, è stata un'influenza di quattro mesi.

Per altro, a proposito di influenza, di tempistica, qua noi non dobbiamo ignorare quella che è la realtà. La realtà penso che sia descritta bene nel rapporto sullo stato dell'ambiente in Piemonte, relativo al 2013. Per altro è disponibile sul sito internet, noi lo allegheremo (arpaambiente.it), dal quale risulta che, di quei siti gestiti secondo quelle procedure volontarie, ci sono ancora 683 siti gestiti, secondo quelle procedure, e di questi 683 solo 131 hanno oggi raggiunto la certificazione, cioè la procedura è arrivata a conclusione, mentre addirittura 105 sono ancora in attesa dell'approvazione del progetto di bonifica per esempio. E poi ci sono tanti altri dati. Come a dire: attenzione perché quei quattro mesi in un contesto di questo genere sono niente, o comunque bisognerebbe dimostrare che fossero qualcosa, che abbiano realmente inciso. Poi, guardando alla realtà di come poi procedono queste bonifiche, e dei tempi che sono necessari.

Rispetto invece la seconda tesi del Pubblico Ministero: sì, però se aveste detto tutte le cose correttamente sareste finiti nella procedura dei cosiddetti siti di interesse nazionale. Non ci ha spiegato cosa sarebbe cambiato, cioè cosa cambia finire nella procedura del sito di interesse nazionale, oppure viceversa sotto il governo - diciamo così - della Regione? Cambia che in un caso c'è il Ministero dell'Ambiente, e nell'altro caso c'è la Regione. Per il resto la procedura è praticamente la stessa, la descriviamo nella memoria. È solo un tema di Autorità competente. E direi che sul

fatto che il Ministero dell'Ambiente sarebbe stato più veloce, rispetto alla Regione, io ho qualche dubbio. E per la verità il dubbio non ce l'ho soltanto io, ce l'ha anche il Pubblico Ministero, perché nella sua requisitoria, a pagina 39 della trascrizione, il Pubblico Ministero commentando la tabella di Colombo dice: "Questa tabella è riferita ai siti di interesse nazionale che sono sottoposti a tutt'altra procedura. Intanto sono sottoposti alla gestione diretta del Ministero della Salute, e quindi voi immaginate quali tempi maggiori, quale dilatazione questa cosa comporta". Lo dice il Pubblico Ministero. È il Pubblico Ministero che dice: se fosse andato nei siti di interesse nazionale avrebbe preso più tempo perché si perde nelle paludi del Ministero dell'Ambiente, penso volesse dire con questa affermazione. Quindi è lo stesso Pubblico Ministero che testimonia l'irrelevanza rispetto ai siti di interesse nazionale. E vado a concludere sintetizzando veramente in poche parole quella che è la terza parte, che Voi troverete invece sviluppata più in dettaglio. Voglio dare solo il senso di questa terza parte, cioè noi stiamo seguendo sempre la prospettiva del Pubblico Ministero, questo è chiaro. Cioè di questa terza parte io sono convinto, con l'Avvocato Alecci, che non ci fosse assolutamente bisogno, cioè questa è una parte che noi abbiamo fatto per scrupolo. Per scrupolo noi siamo andati a vederci se effettivamente ha ragione il Pubblico Ministero nel dire che in questo documento mancavano dei dati, o altri dati sono riportati in maniera non realistica, e quindi quel documento avesse un contenuto fuorviante. Non è necessario per noi, perché abbiamo detto che anche se fosse stato fuorviante non avrebbe avuto alcun tipo di effetto rispetto ai reati che vengono contestati, abbiamo detto che nessuno degli assistiti degli imputati attuali di questo processo ha mai avuto alcun tipo di contatto con il piano di caratterizzazione, se non Boncoraglio al quale viene recapitato una volta terminato. Ed è agli atti, cioè Boncoraglio non viene coinvolto nella stesura, gli viene

mandato l'elaborato definitivo di questo documento. Ovviamente nessuno dei nostri assistiti, degli imputati, è firmatario di quel documento, e conseguentemente riteniamo che questo documento non dica nulla rispetto alla fattispecie contestata in questo processo, anzi, semmai, è la prova dell'esclusione del dolo.

Quindi in questo contesto noi abbiamo in ogni caso provato a contestare punto per punto quelle che sono state le affermazioni del Pubblico Ministero. Ad esempio le affermazioni rispetto all'autodenuncia. Il Pubblico Ministero dice: "Già l'autodenuncia contiene dei dati difformi da quelli evidenziati in una bozza sequestrata presso la società di consulenza ambientale HPC". Poi dice: "Voi avete omesso la segnalazione di un alto piezometrico in zona Algotre, avete omesso l'anomalia piezometrica". Ancora: "Avete allegato al piano di caratterizzazione la relazione Bortolami e Di Molfetta, e non Molinari, a proposito delle falde. Avete indicato la presenza di discariche autorizzate per la raccolta, ma non avete detto che c'erano rifiuti tossico-nocivi. Avete omesso di indicare la presenza di discariche non autorizzate, e il reale stato di contaminazione dei terreni, e infine avete omesso di comunicare il reale stato di contaminazione dell'acqua di falda".

Come dicevo all'inizio, rispetto a questo quadro noi diciamo che o le affermazioni della Procura non corrispondono al vero, nel senso che quelle affermazioni non trovano riscontro nelle carte del processo, o diciamo che tutto ciò che noi abbiamo comunicato è il risultato dei dati che Ausimont aveva a disposizione nel momento in cui effettuava la redazione e la costruzione di quel rapporto. E in ogni caso che anche le eventuali omissioni che si dovesse ritenere di rinvenire in quella documentazione, non hanno avuto alcun tipo di rilievo ai fini della definizione dello stato di contaminazione del sito, e degli interventi di bonifica. Cioè non hanno inciso sulla rappresentatività di documento, su ciò che quel documento voleva mostrare.

Faccio solo qualche esempio, perché il resto lo troverete nella memoria. Per esempio rispetto all'asserita omissione nell'autodenuncia dello stato di contaminazione all'esterno dello stabilimento, noi diciamo: "Le analisi eseguite sui piezometri ubicati a valle dello stabilimento, in prossimità del pozzo Marengo, e della discarica Fanghi Rossi - questo è il contenuto nell'autodenuncia - non rilevano alcun valore al di sopra dei limiti previsti dall'allegato 1 al Decreto" eccetera, eccetera "o comunque al di sopra delle concentrazioni rilevate nei piezometri ubicati a monte dello stabilimento". Qui la tesi della Procura è: quindi sostanzialmente nessun problema per l'esterno del sito, quello che invece voi sapete conoscevano da tempo. Anche qui, onestamente, noi siamo andati a riprenderci tutte le carte del processo e la documentazione, e abbiamo detto: ma dov'è che noi abbiamo dati di superamento fuori dallo stabilimento? Cioè quali dati il management della società conosceva da tempo e non avrebbe inserito? A quali campioni si fa riferimento? Quali erano i dati coevi all'autodenuncia che avessero affidabilità, e che quindi potessero essere, e dovessero essere contenuti in questa autodenuncia, che vedete sono due paginette, perché la natura dell'autodenuncia è alzare la mano, è soffiare nel fischiello e dire: attenzione, perché ci denunciemo, dialoghiamo. Questa è la finalità di questo documento.

Allora quali dati noi non avremmo inserito? Onestamente anche qui siamo costretti a fare la parte del Pubblico Ministero, cioè abbiamo cercato di ragionare: a quali dati fa riferimento? Abbiamo pensato al libretto nero, cioè riportante i dati di campionamento esterni realizzati tra il 1955 e il 1965, e i risultati delle indagini condotte tra il 1978 e il 1985. Abbiamo pensato, forse si riferirà a questi, erano stati introdotti dall'Avvocato Bolognesi nel controesame dell'ingegner Del Frate. Perché a noi pare che non esistano, oltre ai campionamenti del pozzo di Marengo, che in effetti vengono menzionati qui. Qui si dice proprio in prossimità del pozzo Marengo,

dati che sono invece rassicuranti, non esistono ulteriori dati a disposizione della società rispetto a punti di falda, a campionamenti esterni al sito industriale. Ci sono invece successivamente, perché successivamente al 2001 furono poi effettuati dei campionamenti (vengono riportati a pagina 60 della memoria del Pubblico Ministero). Chi ha redatto quel documento non ha ritenuto di portare all'attenzione dell'Autorità i dati del 1955 e i dati del 1978/1985. E noi crediamo che abbiano fatto benissimo a non riportarli, sempre che il Pubblico Ministero si riferisca a quei dati.

Erano dati di venti, trent'anni prima, erano dati che la stessa Arpa Piemonte, in un parere del 2009, dichiara essere dati inutilizzabili ai fini della caratterizzazione, in quanto trattasi di semplice tabella grezza, non supportata da certificati analitici ufficiali che ne attestino la corrispondenza a standard minimi di qualità, e le riferiscano a metodi scientificamente riconosciuti. Allora dico: forse hanno fatto bene, perché erano dati scientificamente inaffidabili. Meno male che non li hanno messi, sono stati bravi a non metterli, perché erano dati che poi nel 2009 si sono dimostrati essere inaffidabili, scientificamente inaffidabili. Avrebbero sì sviato quei dati il procedimento, mentre avevamo i dati del pozzo Marengo. I dati del pozzo Marengo che invece sappiamo essere stati controllati periodicamente da Ausimont e dall'Autorità, e che non rilevano stati di contaminazione in atto, e conseguentemente questo è riportato poi nell'autodenuncia.

Ma quando poi presentiamo il documento tecnico, cosa dice Ausimont rispetto a questo punto? Dice, e sempre stiamo parlando della fine del documento a pagina 49: "Sarà installato un adeguato numero di piezometri, atti a completare la verifica della qualità della falda acquifera nell'intera area dello stabilimento, in modo da determinare l'ubicazione esatta di eventuali sorgenti di contaminazione della falda acquifera. I piezometri consentiranno inoltre di acquisire ulteriori informazioni di

dettaglio sulla qualità delle acque all'esterno dello stabilimento". Lo sta dicendo, il documento dice: lo faremo. Non ne abbiamo, sono inaffidabili probabilmente quelli che abbiamo, lo faremo. E questa è manifestazione di una dolosa alterazione di dati?

Questo è un esempio. Signori Giudici, io ne selezionerò un altro, poi chiudo, solo perché mi rendo conto che il tempo passa, e non voglio tediarvi ulteriormente.

L'esempio successivo è quello dell'alto piezometrico. Il Pubblico Ministero dice: non avete rappresentato nella relazione tecnica (cosiddetto piano di caratterizzazione) l'anomalia dei livelli piezometrici. E poi, nonostante aveste dati a disposizione, nonostante aveste la relazione Molinari avete poi, in realtà, utilizzato l'altra relazione.

È vero che nel documento di Ausimont non venne menzionata in alcun modo questa anomalia dei livelli piezometrici? Perché, attenzione, sono d'accordo con l'Avvocato

Sassi, il termine alto piezometrico è un termine recente. Quando si parla di anomalia dei livelli piezometrici, lo stesso professor Francani la definizione che dà di alto piezometrico è anomalia dei livelli piezometrici. Allora è proprio vero che Ausimont

non facesse riferimento a questa anomalia? Anche qui rispondo con le parole del Pubblico Ministero. Pagina 116 della memoria, il piano di caratterizzazione del 2001, nel paragrafo 9.4 "andamento piezometrico", non contiene alcuna esplicita

indicazione al riguardo, anche se offre vari dati piezometrici che sono indizi di una possibile anomalia. In nota alla memoria precisa, il riferimento è alla seguente affermazione riportata a pagina 36 del piano di caratterizzazione, che se letta con attenzione offre un sicuro indizio dell'esistenza di una possibile anomalia.

"L'acquifero superficiale ha mostrato soggiacenze variabili tra..." eccetera, eccetera.

È il Pubblico Ministero a dirci che se letto con attenzione dimostra una sicura esistenza di una possibile anomalia. Ma allora di cosa stiamo parlando? E qua dobbiamo deciderci: o non l'abbiamo messo, o l'abbiamo messo. Non può sostenersi

una tesi per così dire ambivalente. Il Pubblico Ministero ha perfettamente ragione, era scritto. E infatti se rileggiamo ciò che diceva Molinari, Molinari parlava di zona di anomalia positiva. E il piano di caratterizzazione mostra proprio quelle variabili, le quote variabili tra 84,76, e 89,98 metri. Ecco la ragione per la quale proprio questo dislivello mostra la differenza dei livelli piezometrici, e conseguentemente il fatto che il piano di caratterizzazione mostrò questa anomalia della falda. Non la chiamò alto piezometrico, ma mostrò l'anomalia della falda, non definendola alto piezometrico. Termine per altro non utilizzato neanche da Molinari.

Ora vado a chiudere. In tutto questo discorso non si deve dimenticare, a mio modo di vedere, che quelle persone che redigevano quel documento operavano, rispetto al tema dell'alto piezometrico, in un quadro di grandissima incertezza. Incertezza che perdura ancora oggi per la verità. E quindi Vi rimando a quello che ha dichiarato la dottoressa Cattaruzza, o quello che ha dichiarato Alemani rispetto alle scarsità dei dati. E loro stessi riferiscono che in quel momento non avevano pensato che ci fosse un alto, ma che fosse altro. Si pensava al cono di depressione del pozzo, dice Alemani. I dati iniziali non ce la davano così come scontato quando poi sono cominciati ad arrivare i piezometri. I dati erano scarsi, non erano tantissimi. E questo lo riferisce Alemani. Quindi è chiaro che proprio considerata questa scarsità di dati poi il documento Ausimont, sempre a pagina 49, fa delle proposte in divenire rispetto a questi accertamenti. Richiede l'installazione di un adeguato numero di piezometri, atti a completare la verifica della qualità della falda, precisando che questo avrebbe consentito di determinare l'andamento piezometro locale, comprendendo l'influenza dei pozzi attualmente attivi eccetera, eccetera.

In tutto ciò non c'era ovviamente nessun dato sull'eventuale effetto dilavante dell'alto piezometrico, e quindi su ciò che avrebbe comportato in termini di fusione

della contaminazione. Quindi io su questo chiudo. Ripeto, troverete ogni dettaglio, punto per punto su queste omissioni nella nostra memoria.

Io credo, in chiusura, che vadano sottolineati invece i profili di merito, se vogliamo, della caratterizzazione dei terreni operata da Ausimont, e che il Pubblico Ministero non ha considerato. Cioè noi riteniamo che considerata la funzione di quel documento, la fase procedimentale nella quale si trovava, il periodo nel quale era stato redatto, i dati a disposizione, il complesso messaggio che dà il documento è un messaggio ampiamente corrispondente al contesto. E per questo motivo furono condotte tutta una serie di indagini, di cui dà conto il nostro consulente tecnico. E quando poi si raffronta i risultati di quella relazione - pure provvisoria, pure preliminare - con il progetto di messa in sicurezza presentato da Solvay nel 2011, ci si rende conto che nonostante gli anni passati, tutto sommato non era stato poi così male quel documento del 2001, perché - e qui riferisco ciò che ha scritto Del Frate -: "L'indicazione di massima che scaturiva dal nostro documento del 2001 era che l'estensione delle aree compromesse ammontava a circa 24 ettari, cioè pari al 27% dell'intera superficie di proprietà Ausimont". A pagina 31 del progetto del 2011 la superficie invece contaminata è di circa 18 ettari, e pari al 20% della superficie totale. Pertanto, come scrive Del Frate, le aree contaminate, al fine del procedimento di bonifica, sono sostanzialmente le stesse che risultavano contaminate alla luce delle indagini preliminari del 2001. Quindi le aree che dovranno essere bonificate della dismissione dell'attività produttiva sono coincidenti con quelle individuate in via preliminare nel 2001. Quindi evidentemente quel rapporto, quella relazione tecnica assolveva pienamente allo scopo per il quale era stata redatta, e si collocava perfettamente in quel peculiare contesto normativo.

Chiudo qua, signor Presidente e signori Giudici, ringraziandovi per l'attenzione.

Insisto naturalmente per l'assoluzione del dottor Boncoraglio con la formula più ampiamente liberatoria. Grazie.

\* \* \* \* \*

La Corte, rinvia all'udienza del 10 novembre 2014.

\* \* \* \* \*

